

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ARCHIVI

a. I-n.1 (gennaio-giugno 2006)

ANAI editrice

Direttore responsabile: Giorgetta Bonfiglio-Dosio

Comitato scientifico e di redazione

Isabella Orefice (vice-direttore), Concetta Damiani, Antonio Dentoni Litta, Luciana Duranti, Ferruccio Ferruzzi, Antonio Romiti, Diana Toccafondi, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché

Segreteria di redazione

Biagio Barbano

Periodicità semestrale

Spedizione in A.P. – 45% - Art. 2, comma 20/B – Legge 626/96 – Filiale EPI di **Padova**

Registrazione del Tribunale di Roma n. **513 dell'8.11.99**

Abbonamento per il 2006: Italia euro 45,00 – Estero euro 60,00

Editore

ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma

Tel./Fax: 06 37517714 Web: www.anai.org

Conto corrente postale: 17699034;

Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

Inviare i testi a redazione.anai@tin.it.

I testi inviati verranno esaminati dal Comitato scientifico e di redazione, che ne deciderà la pubblicazione a suo insindacabile giudizio, e non verranno restituiti. La rivista comunque non assume responsabilità di alcun tipo circa le affermazioni e i giudizi espressi dagli autori.

Tariffe della pubblicità tabellare:

- per testi e immagini in bianco e nero:
 - 1000,00 euro per 1 pagina
 - 600,00 euro per mezza pagina
 - 300,00 euro per un quarto di pagina
- per pubblicità a colori, l'inserzionista pagherà le spese tipografiche aggiuntive, oltre al costo del b/n..

La pubblicità verrà collocata secondo le esigenze di impaginazione; eventuali richieste particolari verranno valutate. L'inserimento della pubblicità nella rivista non presuppone approvazione o valutazione alcuna dei prodotti pubblicizzati da parte dell'Associazione.

Archivi
a. I - n. 1

Sommario

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	p. 7
<i>Saluto del nuovo direttore</i>	
Norme redazionali	p. 11
Saggi	
PAOLA CARUCCI	p. 23
<i>Alcune osservazioni sul Codice dei beni culturali</i>	
FERRUCCIO FERRUZZI	p. 41
<i>I recenti cambiamenti nel mondo degli archivi</i>	
LUCIANA DURANTI	p. 75
<i>Verso una teoria archivistica di conservazione digitale: i risultati concettuali del progetto InterPARES</i>	
STEFANO PIGLIAPOCO	p. 99
<i>La nascita dei centri di conservazione digitale</i>	
ESTER CRUCES BLANCO	p. 119
<i>Los sistemas de archivos en España en la actualidad: el sistema de archivos estatales; el sistema andaluz de archivos; realidades y retos</i>	
Dibattiti	
GIAN BRUNO RAVENNI	p. 149
<i>I beni culturali tra tutela e valorizzazione: un contributo alla discussione</i>	
GIAN PAOLO BULLA	p. 155
<i>Casa degli archivi ovvero archivio della città</i>	
Case studies	
ANNA GUASTALLA	p. 165
<i>L'esperienza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento in merito alla organizzazione, gestione e conservazione dei documenti all'interno del fascicolo personale</i>	
MARIA BARBARA BERTINI	p. 187
<i>Condividere un'esperienza: sei mesi al Getty Conservation Institute di Los Angeles</i>	

ENRICA BODRATO	
<i>Il fondo fotografico Paolo Verzone: restauro e catalogazione</i>	p. 195
DANIELA GIORDI	
<i>Il fondo fotografico Paolo Verzone: metodologie del recupero conservativo</i>	p. 200
Recensioni e segnalazioni bibliografiche	
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Recensione a S. PIGLIAPOCO, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche</i>	p. 209
ANDREA DESOLEI	
<i>Recensione a R. DOMENICHINI – A. TONICELLO, Il disegno di architettura: guida alla descrizione</i>	p. 217
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Segnalazione di M. B. BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari. Prevenzione e piani di emergenza</i>	p. 221
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Segnalazione di C. FEDERICI, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove</i>	p. 225
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Segnalazione di «Quaderni della Fondazione Piaggio», n.s., II (2004)</i>	p. 227

Saluto del nuovo direttore

Nel momento in cui, per volontà dell'assemblea dell'Associazione, subentro ad Enrica Ormani nell'incarico di direttore della rivista dell'ANAI, avverto la necessità di porgere un saluto ai lettori e di rivolgere un pensiero riconoscente a chi mi ha preceduto. La rivista, infatti, le deve molto: la sua stessa esistenza prima di tutto, perché Enrica, quando prese in mano le redini dell'ANAI, nel 1988, provvide, oltre che a riformare in modo sostanziale la struttura dell'Associazione, a dotarla di un organo di stampa, che colmasse il vuoto causato dalla perdita della titolarità della precedente rivista. Poi in questi anni «Archivi per la storia» è stata portata avanti da Enrica con dedizione affettuosa e cura costante, anche per i piccoli particolari, soprattutto con capacità scientifica e con volontà di servizio. Per tutto questo l'Associazione deve esserle grata e augurarle di godersi il meritato riposo accanto agli affetti familiari.

Chi le succede lo fa con qualche timore, perché avverte la responsabilità di conservare alla rivista l'aspetto scientifico che l'ha sempre contraddistinta e la funzione di strumento di dialogo e crescita per i suoi lettori, soprattutto ma non esclusivamente soci ANAI. La successione è caratterizzata anche da uno stacco. L'Associazione, infatti, pur perseguendo la continuità con la sua tradizione editoriale, intende introdurre nella propria rivista ufficiale alcuni elementi innovativi, interpretando le aspettative e accogliendo le proposte dei soci e dei lettori. Due sono le novità più vistose, che il lettore non avrà mancato di notare: la copertina, radicalmente ridisegnata nell'intento di allineare la rivista con le altre pubblicazioni dell'Associazione, anch'esse interessate da un processo di rinnovamento; il titolo, deciso dall'assemblea ordinaria dei soci ANAI, svoltasi a Roma nel dicembre 2004. Il precedente titolo «Archivi per la storia» è apparso alla maggioranza dei soci ormai per certi versi limitativo rispetto al ruolo che gli archivi svolgono nella società contemporanea. Si è perciò deliberato di accogliere la proposta di Elio Lodolini e di denominare la rivista “semplicemente” ma significativamente «Archivi» per riaffermare l'unitarietà dell'archivio e della professione archivistica. Inoltre impreviste complicazioni burocratiche e amministrative hanno imposto

la cessazione d'ufficio di «Archivi per la storia». La testata «Archivi» è quindi a tutti gli effetti una nuova rivista.

Come direttore responsabile sono affiancata e sorretta da un Comitato scientifico e di redazione, che quindi riunisce i due precedenti Comitati e che è composto da Isabella Orefice (vice-direttore), Concetta Damiani, Antonio Dentoni Litta, Luciana Duranti, Ferruccio Ferruzzi, Antonio Romiti, Diana Toccafondi, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché. La redazione dispone di un indirizzo di posta elettronica al quale i lettori potranno inviare messaggi e testi: redazione.anai@tin.it.

La nuova rivista manterrà la tradizionale periodicità semestrale della testata che l'ha preceduta e cercherà di rispettare le scadenze prefissate e la consistenza di circa 160 pagine. Ciascun numero verrà strutturato in quattro sezioni: la prima dedicata ai saggi, la seconda ai dibattiti, la terza ai *case studies*, la quarta alle recensioni e segnalazioni bibliografiche. Fra i saggi si pubblicheranno solo materiali di taglio esclusivamente archivistico, senza concessioni a indagini puramente storiche, anche se pregevoli, e i *case studies* dovranno essere autentiche discussioni di casi e di buone pratiche illustrate criticamente, con riferimenti alla letteratura e non semplici esposizioni di esperienze. Saranno introdotti, almeno per i saggi, gli *abstracts* in inglese: l'*abstract* dovrà essere predisposto dall'autore del lavoro cui si riferisce, mentre la traduzione, se non sarà fornita dall'autore, verrà curata da un collaboratore della redazione. Il lavoro di tutti i soci è indispensabile per assicurare la riuscita ottimale della rivista: il comitato scientifico e di redazione esaminerà con entusiasmo ogni proposta, sia di studiosi affermati sia di giovani ricercatori e professionisti, ai quali si darà più spazio possibile. In particolare sollecito l'invio di segnalazioni bibliografiche e recensioni, la cui predisposizione è una palestra eccezionale per raffinare capacità di analisi e di sintesi, oltre che un esercizio di comunicazione e di discussione al servizio della collettività archivistica delle riflessioni teoriche nazionali e internazionali e delle molteplici esperienze delle vivaci realtà regionali italiane. Per questo motivo è stata inoltre prevista l'opera, continuativa o saltuaria, di collaboratori, il cui nome verrà segnalato nel retro del frontespizio del numero cui hanno contribuito. Se non si intende inviare la recensione o segnalazione già pronta, si possono comunque inviare le pubblicazioni

a Concetta Damiani, via Vincenzo D'Annibale, 7 80129 – Napoli, per consentire alla redazione di smistare il lavoro ai soci disponibili.

Sono state predisposte e inserite in questo primo numero norme redazionali precise, alle quali sono invitati ad attenersi tutti gli autori, che forse, quando scrivono, non si rendono conto di quanto tempo perde la redazione per sistemare citazioni incomplete o mal formulate e impostazioni errate. Attenersi alle norme redazionali significa rispettare il lavoro altrui ed è sinonimo di professionalità puntuale e consolidata.

Si sta predisponendo un rigoroso sistema di *referees* che assicuri alla rivista un profilo scientifico indiscutibile anche in campo internazionale.

Il Comitato scientifico e di redazione ha infine deciso di inserire nella rivista inserzioni pubblicitarie a pagamento non solo per reperire risorse, sempre utili, ma soprattutto per consentire alle ditte, che producono materiali per il condizionamento, scaffalature, strumenti per la conservazione, infrastrutture informatiche e qualsiasi altra cosa utile alla conservazione degli archivi oppure offrono servizi di carattere archivistico, di farsi conoscere, ma anche per consentire agli archivisti di conoscere le disponibilità offerte dal mercato.

Nella speranza che la rivista, con il contributo di tutti, diventi ancor di più strumento di conoscenza, crescita professionale, confronto scientifico, consapevolezza di ruolo, ringrazio fin da ora per la collaborazione e il sostegno di chiunque e aspetto fiduciosa che idee e fermenti prendano forma in lavori utili e stimolanti per la collettività degli archivisti.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio*

* Università degli Studi di Padova

Norme redazionali

1. Redazione del testo

⇒ AVVERTENZE GENERALI

Il testo va predisposto e presentato in formato elettronico, utilizzando un normale programma di scrittura (il più diffuso è Word di Windows).

Inserire nel testo applicazioni semplici e non personalizzate.

In particolare:

- usare l'interlinea singola
- non sillabare
- non inserire "correzione automatica del testo"
- indicare i numeri di pagina
- usare correttamente accenti e apostrofi
- per l'inserimento delle note usare i sistemi proposti dal sistema informatico e non ricorrere all'inserimento manuale.

⇒ CITAZIONE DI BRANI

I brani di altri autori riportati testualmente vanno scritti in tondo e racchiusi da virgolette basse.

I tre puntini si usano per indicare parole omesse all'interno della citazione.

Se il brano citato supera le tre righe deve essere stampato in corpo minore, andando a capo.

Nel caso di citazione nella citazione, va usato un diverso tipo di virgolette.

Esempio: «Insomma – per riprendere una delle più illuminanti metafore dello stesso Valenti – l'antica città prendeva "fisionomia e vita, coi suoi quartieri, i suoi centri di potere, i suoi servizi." ... Credo che quella visita guidata ad oltre cinque secoli di storia e di carte estensi e austro-estensi non sia durata che qualche ora».

Le eventuali integrazioni al testo vanno in parentesi quadre.

Esempio: «La prima [conseguenza] è l'impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio,

l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio»

⇒ PAROLE STRANIERE

Se le parole di lingua diversa dall'italiano sono inserite nel discorso e non sono citazioni testuali, vanno in corsivo, purché non siano entrate nell'uso corrente.

Esempi:

Il *signum notarii* compare ...

Nella pratica archivistica francese i *cadres de classement* sono ...

Invierò i file (non files) contenenti gli standard (non standards).

Se invece si tratta di citazioni testuali, vanno scritte in tondo, fra virgolette basse.

⇒ PUNTEGGIATURA

a. I segni di interpunzione dovranno sempre essere posti dopo le parentesi, le virgolette e i numeri di nota, senza spazi.

Esempio: Vi si trasferì, dopo l'incoronazione, e regnò per trent'anni (1713-1733).

b. Gli accenti devono essere usati in modo corretto anche nelle lettere maiuscole.

Esempi:

È (non E') invalso l'uso.

Perché? (non perchè?)

⇒ USO DELLE MAIUSCOLE

a. Usare la lettera iniziale maiuscola per i nomi propri di persone, famiglie, località

b. Scrivere con la lettera iniziale minuscola i nomi di cariche e qualifiche, tralasciando l'uso delle maiuscole cosiddette "di rispetto".

Esempi: prefetto, ministro, presidente, sindaco, imperatore, re, governatore, on., prof.

c. Usare l'iniziale minuscola per gli aggettivi sostantivati che indicano gli abitanti di un territorio o di uno Stato.

Esempi: i mantovani, gli ebrei, i francesi.

d. Usare l'iniziale maiuscola per gli aggettivi sostantivati che designano un'area geografica.

Esempi: il Mantovano, il Ternano, il Padovano.

e. Usare l'iniziale maiuscola per i termini che indicano epoche o periodi storici.

Esempi: il Trecento, il Risorgimento.

f. I termini Stato e Chiesa vanno scritti con l'iniziale maiuscola quando designano le istituzioni.

Esempi:

i rapporti tra Stato e Chiesa, il Consiglio di Stato.

la chiesa costruita nel 1457 nella piazza.

g. Usare l'iniziale minuscola per il nome comune che indica genericamente circoscrizioni territoriali o forme di governo o magistrature (regno, ducato, monarchia, provincia, ecc.), a meno che non indichi l'istituzione specifica.

Esempi:

Venezia era una repubblica.

la Repubblica di Venezia.

g. Per i nomi di magistrature, enti, uffici, istituti si usa l'iniziale maiuscola soltanto per la prima parola della denominazione. Nel caso di magistrature la cui denominazione completa inizia con un aggettivo, ma viene spesso indicata senza l'aggettivo iniziale, si usa l'iniziale maiuscola per la prima parola.

Esempi:

la Reverenda camera apostolica e la Camera apostolica.

la Sacra congregazione del buongoverno e Congregazione del buongoverno.

h. Per la parola santo ci si regolerà come segue:

- maiuscolo e per esteso se si tratta di denominazione geografica:
Santa Giustina in Colle
- S puntato e maiuscolo per la denominazione delle chiese:
chiesa di S. Bartolomeo
- doppia S, entrambe in maiuscolo, per le chiese intitolate a più santi: SS. Cosma e Damiano
- doppia S, la prima in maiuscolo, la seconda in minuscolo, per l'abbreviazione di santissimo: chiesa della Ss. Trinità
- minuscolo e per esteso se si parla nel testo delle vicende di un santo: san Biagio

- maiuscolo e per esteso se usato per antonomasia, non seguito da nome proprio: la basilica del Santo (per S. Antonio di Padova)
- i. Le maiuscole vanno usate discrezionalmente quando sia opportuno evitare confusioni.
Esempi: il governo dei Nove; la Serenissima; la Dominante; gli Esteri, la Municipalità.

⇒ USO DEI NUMERI

I numeri si scrivono sempre in cifre quando si tratta di date, dati statistici, quantità precedute dalle rispettive misure (di peso, di moneta, di unità archivistiche, ecc.).

Esempi: nel 1782; 15 ducati; 58 libbre; 57 registri.

All'interno del discorso si scrivono in lettere.

Esempio: La rivolta, durata dieci giorni, viene repressa nel sangue, il 19 giugno 1732.

2. Citazioni bibliografiche

MONOGRAFIE

⇒ AUTORE

- a. Iniziale del nome puntata (ovvero per esteso, quando la sola iniziale può dar luogo ad equivoci), seguita dal cognome in maiuscoletto

Esempi:

F. VALENTI,

ma RAFFAELE DE FELICE, e RENZO DE FELICE,

- b. Se gli autori sono due o tre, i nomi devono essere separati con trattino

Esempio: P. CARUCCI – M. MESSINA,

- c. In caso di due o tre autori, se uno di questi ha cognome doppio, già con trattino, usare invece del trattino la congiunzione “e”

Esempio: G. BONFIGLIO-DOSIO e M. G. PASTURA,

- d. Se l'autore è un ente o un istituto, il nome si scrive per esteso e in maiuscoletto

Esempio: ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE,

- e. Se gli autori sono due enti, i nomi si separano con trattino

Esempio: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - ARCHIVIO DI STATO DI ROMA,

- f. Se l'autore è un ente, di cui si specificano una o più partizioni, queste vanno separate con una virgola:

Esempio: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

- g. Nel caso gli autori siano più di tre, si scrive direttamente il titolo dell'opera senza l'indicazione AA.VV.

⇒ TITOLO

- a. Si separa dal nome dell'autore con una virgola e si scrive in carattere corsivo

Esempio: I. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi tra passato e presente*,

- b. Se nel titolo sono incluse citazioni, queste vanno scritte in tondo

Esempio: C. VIVOLI, *Dal Manuel alla Pratique: qualche riflessione sull'archivistica francese*,

- c. La punteggiatura si riporta come da frontespizio; se manca, separare le partizioni con un punto

Esempio: R. QUARTARARO, *Italia e Stati Uniti. Gli anni difficili (1945-1952)*.

- d. Se si tratta di atti di convegno, usare il corsivo, oltre che per il titolo, anche per "Atti del convegno ... (località, data)"

Esempio: *Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali sistemi di gestione degli archivi. Atti della giornata di studio (Chioggia, 8 febbraio 1997)*, a cura di ...

- e. Per il titolo si usa il corsivo anche quando viene citato nel corso del testo.

⇒ CURATORE., PREFATORE, INTRODUTTORE

Si indica in caratteri tondi dopo il titolo con l'iniziale del nome puntata e il cognome, preceduti dalla locuzione "a cura di"

Esempi:

PIETRO DE' VERSI, *Raxion de' marineri. Taccuino nautico del XV secolo*, a cura di A. Conterio,

Gli archivi parrocchiali della provincia di Modena. Censimento, a cura di F. Baldelli,

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi*, a cura di M. Bologna,

RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, con prefazione di D. Cantimori, Torino 1961.

Quando si cita in particolare la prefazione:

Esempio: D. CANTIMORI, *Prefazione* a RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1961, p. VII.

⇒ NOTE TIPOGRAFICHE

- a. Si danno nella lingua in cui figurano nella pubblicazione, nel seguente ordine: luogo di edizione, editore, data
Esempi:
I. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi tra passato e presente*, Bologna, Il Mulino, 2005.
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *La pratique archivistique française*, sous la direction de J. Favier, Paris, SEVPEN, 1993.
- b. Per luogo di edizione si intende la sede sociale dell'editore e non il luogo di stampa; quando manca, si usa la sigla: s.l. (senza luogo).
- c. Se la data non compare sulla pubblicazione, ma può essere ricavata, va indicata tra parentesi quadre; se non si può presumere, si mette l'indicazione: s.d. (senza data):
Esempio: *Lo scarto. Teoria, normativa e prassi*, a cura di G. Zacchè, [San Miniato], Archilab, [2002].
- d. Quando luogo di edizione e data non sono indicati né sul frontespizio, né in altra parte dell'opera, si usa la sigla: s.n.t. (senza note tipografiche).
- e. Nel caso di opere in più volumi, editi in luoghi o in anni diversi o da editori diversi, le note tipografiche devono essere quelle relative al volume citato: indicare di seguito al titolo, in numero romano (non preceduto da "vol."), il volume cui si vuol fare riferimento, l'eventuale titolo particolare, seguito dalle relative note tipografiche:
Esempio: *Storia di Venezia. II. L'età del comune*, a cura della Fondazione G. Cini e dell'Istituto Treccani per l'Enciclopedia italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1995.
- f. Nel caso di più edizioni, si deve citare l'ultima edizione disponibile indicandone il numero a esponente dopo la data
Esempio: E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 2005¹².

g. Nel caso di ristampa anastatica, riportare i dati del volume originale, seguiti da “rist. anast.”, luogo di edizione, editore e data tra parentesi tonde

Esempio: E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928 (rist. anast., Torino, Bottega d’Erasmus, 1966).

h. Se il volume fa parte di una collana, questa si indica tra parentesi tonde, dopo l’anno di edizione, riportando il numero di collana, preceduto da una virgola

Esempio: L. DURANTI, *I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore*, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 82), p. 39.

⇒ ALTRE NOTE

a. Il numero complessivo dei volumi o dei tomi di un’opera si indica soltanto se si tratta di citazione generale, preceduto dall’abbreviazione voll. o tt.:

Esempio: voll. 3, Torino, Einaudi, 1962-1964.

b. Il numero delle pagine, delle carte, delle colonne estreme di un saggio si fa precedere dalle sigle p., c., coll.

Esempio: Pagine estreme di un saggio: p. 118-132

c. Se si vuole fare riferimento ad una pagina in particolare, indicare come riportato nell’esempio.

Esempio: p. 30-58, in particolare p. 38.

d. Per indicare la molteplice localizzazione del riferimento bibliografico usare “passim”, anche se preceduto dall’indicazione di una o più pagine.

Esempio: p. 38 e passim

e. Se si fa riferimento ad una o più tavole usare l’abbreviazione “tav.”, seguita dal numero romano o arabo come figura nel testo.

Esempio: tav. XXVII.

ARTICOLI DI PERIODICI

a. La citazione di un articolo pubblicato in un periodico deve comprendere nell’ordine i seguenti elementi, separati tra loro da una virgola: autore, titolo del saggio, titolo del periodico per esteso

e senza abbreviazioni o sigle tra virgolette basse, annata ed eventuale fascicolo separati da una barra, anno solare tra parentesi tonde, numeri estremi delle pagine.

Esempio:

I. ZANNI ROSIELLO, *Come non si scrive un manuale*, «Rassegna degli Archivi di Stato», LI/2-3 (1991), p. 373-385.

b. L'uso di sigle è ammesso per citazioni ripetute, purché se ne dichiari lo scioglimento nella prima citazione.

Esempio: «Rassegna degli Archivi di Stato» (d'ora in poi RAS).

c. Va evitata la citazione di estratti.

d. Se si cita il supplemento di una rivista, usare “supplemento a” e indicare tutti gli elementi della rivista.

Esempio: supplemento a «Quaderni storici», 1980, p. 20-25.

e. Nel caso il numero della rivista sia monografico citare come nell'esempio.

Esempio: S. VITALI, *Di angeli, di paperi e di conigli, ovvero dello strano mestiere dell'archivista*, in «Professione: archivista»: 1949-1999. *I cinquant'anni dell'ANAI nel mondo archivistico. Atti del convegno di studi (Trento-Bolzano, 24-26 novembre 1999)*, «Archivi per la storia», XIV/1-2 (2001), p. 179-186.

f. Nel caso di quotidiani, settimanali, quindicinali, indicare, dopo l'autore e il titolo dell'articolo, la virgola e il titolo del giornale tra virgolette basse, la virgola e la data (giorno, mese in forma abbreviata e anno) della sua pubblicazione.

Esempio: «II Messaggero», 2 dic. 1989.

SAGGI IN OPERE COLLETTIVE

Dopo l'iniziale del nome e il cognome dell'autore in maiuscoletto, la virgola, il titolo del saggio in corsivo e la virgola, indicare il titolo dell'opera collettiva in corsivo, preceduto da “in” e procedere come si trattasse di un'opera monografica.

Esempio: G. BONFIGLIO-DOSIO, *Le Arti cittadine*, in *Storia di Venezia. II. L'età del comune*, a cura della Fondazione G. Cini e dell'Istituto Treccani per l'enciclopedia italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1995, p. 577-625.

Opere straniere

- a. Se le opere straniere vengono citate nella versione originale, la citazione deve riportare tutti gli elementi del frontespizio così come per le opere italiane.

Esempio: DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *La pratique archivistique française*, sous la direction de J. Favier, Paris, SEVPEN, 1993.

- b. Se l'opera straniera è stata tradotta e si vuole citare la versione originale, si deve comunque citare anche la traduzione. Se invece l'opera è stata consultata direttamente in traduzione, la citazione bibliografica deve riferirsi a quest'ultima.

Esempio: A. BRENNEKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea. Testo redatto e integrato da Wolfgang Leesch sulla base degli appunti presi alle lezioni tenute dall'autore e agli scritti lasciati dal medesimo*. Traduzione italiana di R. Perrella, Milano, Giuffrè, 1968

Seconda citazione

- a.. Nelle citazioni successive alla prima si ripetono solo il cognome dell'autore, il titolo adeguatamente abbreviato, il numero della pagina o delle pagine.

Esempio: DURANTI, *I documenti archivistici*, p. 57.

- b. Se la citazione di un'opera segue immediatamente un'altra citazione della stessa opera, è sufficiente indicare *Ibidem*, eventualmente seguito dalle pagine, se diverse dalla citazione immediatamente precedente

Esempio:

DURANTI, *I documenti archivistici*, p. 57.

Ibidem.

Ibidem, p. 38.

- c. Se si citano saggi diversi da una stessa opera miscellanea o da atti di convegni, la prima volta la citazione deve essere completa; quelle successive possono riportare il titolo dell'opera miscellanea abbreviato, usando, ove possibile, *Ibidem*.

Esempio:

D. TAMBLÉ, *Gli strumenti dell'archivio e del protocollo: dalla certificazione giuridica alla concettualizzazione istituzionale*, in *Titulus*

97: verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale (Padova, 22-23 ottobre 1998), a cura di G. Penzo Doria, Padova 1999, p. 47-68.

A. ANTONIELLA, *Attualità degli strumenti dell'archivio e del protocollo*, in *Titulus 97*, p. 69-76.

oppure, nel caso sia immediatamente seguente:

A. ANTONIELLA, *Attualità degli strumenti dell'archivio e del protocollo*, *Ibidem*, p. 69-76.

- d. Se si citano di seguito più opere del medesimo autore, mettere nelle citazioni successive alla prima mettere IDEM nel caso di autore e EADEM nel caso di autrice.

⇒ ORDINE DELLE CITAZIONI

Quando nel corso di una stessa nota le citazioni si susseguono l'una all'altra, vanno riportate in ordine cronologico o logico e non alfabetico, separate da un punto e virgola.

3. Citazioni archivistiche

Le citazioni archivistiche seguono il criterio multilivellare, dal generale al particolare, pertanto: stato, località, ente conservatore, fondo, serie, unità archivistica, carta o pagina.

Per le didascalie si usano gli stessi criteri delle citazioni archivistiche

Esempio:

Italia, Venezia, ARCHIVIO DI STATO, Senato, Misti, reg. 5, c. 12 v

4. Citazione di siti internet

Quando si citano i siti Internet, va indicato l'indirizzo completo, comprensivo della pagina interna seguita dal HTML; tra parentesi tonde, va indicata la data di consultazione.

<http://www.anai.org/anai/statuto.html> (consultato il 17 nov. 2005).

<http://www.sissco.it/dossiers/archivi-deontologia/archivi-deontologia.html> (consultato il 12 ott. 2005).

5. Abbreviazioni

ago.	agosto
apr.	aprile
art.	articolo/articoli
b.	Busta/buste
c.	carta/carte
cap.	capitolo/capitoli
cart.	cartaceo
cfr.	confronta
cod.	codice
col.	colonna/colonne
dic.	dicembre
etc.	et cetera
f.t.	fuori testo
fac.	fac-simile
feb.	febbraio
gen.	gennaio
giu.	giugno
lug.	luglio
mag.	maggio
mar.	marzo
membr.	membranaceo
ms	manoscritto
n.	numero/numeri
nov.	novembre
ott.	ottobre
r	recto
reg.	registro/registri
s.d.	senza data
s.l.	senza luogo
sec.	secolo/secoli
set.	settembre
sgg.	seguenti
tav.	tavola/tavole
v	verso
vol.	volume

La redazione si riserva comunque di intervenire sui testi, in base ai criteri stabiliti e ritenuti più opportuni per i casi non previsti dalle presenti norme.

Alcune osservazioni sul Codice dei beni culturali

The author draws attention to some critical points of the “Codice dei beni culturali”, the Italian organic rules on cultural heritage in force since 2004.

She examines the Code definitions of the concepts of conservation, preservation and utilization of the cultural patrimony, in particular archives, which she does not consider as very clearly defined. As far as preservation is concerned, the rules are not in keeping with the present State structure, since they do not provide specific procedures for the preservation of archives created by local public administrations. Moreover, the author does not deem that the difference between archives as combination of records and archives as institutions in charge of the preservation of documents is clear enough. The subdivision into current archives, deposit archives and historical archives and the duration of deposit archives (40 years) are inadequate considering the present State structure and, above all, the utilization of different medias and the European trend to reduce the duration of deposit archives. The Code does not deal with digital archives or with archives recently created by new organizations and independent centres that operate in Italy. It does not sufficiently protect private archives and records written on new medias; it is too lax with regard to separate historical archives, which do not have to give their records to the Archivio Centrale dello Stato. The list of these archives is very incomplete. The author thinks that the power conferred to the Soprintendenze archivistiche is excessive and cannot be exercised. Lastly, the author observes that the articles of the Code dealing with consultation contain some incongruities.

1. Il *Codice dei beni culturali* ha il suo fondamento negli art. 9 e 117 della Costituzione. Nell'art. 9 («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») la parola “tutela” è evidentemente utilizzata nel senso più ampio del termine, né si evince se la Repubblica intenda garantirla attraverso funzioni attribuite solo allo Stato o anche alle autonomie locali, che essa riconosce e promuove. Viene, invece, stabilito con chiarezza nella nuova formulazione dell'art. 117 dedicato alla potestà legislativa – ove sono tassativamente elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente tra Stato e Regioni, spettando alle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato – che rien-

tra nella potestà esclusiva dello Stato legiferare in materia di beni culturali («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»), mentre rientra nella legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Il *Codice dei beni culturali*, approvato nel 2004, nel fissare i principi generali recita, all'art. 1, che in attuazione dell'art. 9 della Costituzione la Repubblica “tutela e valorizza” il patrimonio culturale, e nella sua articolazione dedica il comma 2 ai concetti di “tutela e valorizzazione”, strettamente connessi all'attività legislativa, mentre dedica poi ben tre commi al concetto di conservazione: il comma 3 dice che la conservazione viene assicurata e sostenuta da Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, che ne favoriscono anche la pubblica fruizione e valorizzazione; il comma 4 che i soggetti pubblici garantiscono la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale e il comma 5 che i privati sono tenuti a garantire la conservazione dei beni di cui siano proprietari, possessori o detentori. Il sesto comma, infine, stabilisce che le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono svolte in conformità alla normativa di tutela. In considerazione di tale formulazione, sarebbe stato logico aspettarsi una articolazione della disciplina in tre Titoli: tutela, conservazione e valorizzazione.

2. L'intero testo del *Codice* si basa, invece, sulla distinzione tra il concetto di “tutela”, definito all'art. 3 (funzioni e disciplina delle attività dirette all'individuazione del patrimonio culturale per garantirne la protezione e la conservazione) e quello di “valorizzazione”, definito all'art. 6 (promozione delle conoscenze e garanzia delle condizioni di utilizzazione e fruizione): la tutela è attribuita allo Stato, anche se vi cooperano le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali; la valorizzazione spetta alle Regioni, nel quadro dei principi fissati dal *Codice*, ma Stato, Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Si cominciò a parlare di “valorizzazione” dopo l'istituzione del Ministero per i beni culturali e l'instaurazione dei nuovi rapporti resi

necessari dall'avvio del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni per conferire a queste ultime alcune funzioni specifiche sui beni culturali, senza intaccare il principio generale che conferiva un ruolo prioritario allo Stato. All'epoca, infatti, l'art. 117 della Costituzione assegnava alle Regioni funzioni legislative solo in materia di musei e biblioteche di enti locali. Il concetto di valorizzazione è comunque entrato nel comune sentire di quanti si occupano di beni culturali e, in anni recenti, ha assunto una più definita configurazione giuridica.

3. Sotto il profilo teorico si possono distinguere per la salvaguardia dei beni culturali almeno tre gruppi di funzioni. Un primo gruppo riguarda l'attività di indirizzo e coordinamento; l'elaborazione di criteri metodologici specifici per le diverse tipologie di beni, sulla base dell'evoluzione teorica delle relative discipline specialistiche; la formulazione del *curriculum* di formazione scientifica e professionale del personale ai diversi livelli. Un secondo gruppo riguarda le funzioni relative alla conservazione dei beni presso istituzioni culturali specializzate, pubbliche o private. Un terzo, infine, riguarda la dichiarazione di interesse culturale, funzioni di vigilanza e ispettive su beni conservati altrove, rivendicazione di documenti pubblici conservati in sedi improprie, circolazione dei beni, ritrovamenti e scoperte, espropri. La definizione di "tutela" dell'art. 3, intesa come funzioni e attività dirette all'individuazione dei beni, sembra non riferirsi a quella parte di beni culturali che, essendo tali in virtù della loro natura giuridica, non richiedono di essere individuati e risultano per legge conservati presso istituzioni culturali specializzate.

In assenza di qualsiasi chiarimento in merito, l'art. 4 dice che le funzioni di tutela sono conferite al Ministero per i beni e le attività culturali, quindi allo Stato, al fine di garantirne l'esercizio unitario; il Ministero le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento. Le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali "cooperano", espressione giuridicamente poco comprensibile, con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela, ma evidentemente non ne sono titolari, in quanto le sole funzioni di tutela esplicitamente assegnate alle Regioni sono quelle «aventi per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti,

incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte a tutela statale» (art. 5, comma 2). Per quanto riguarda la conservazione, però, l'art. 1 riconosce un compito paritario a Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali nell'assicurarla e sostenerla, nonché nel favorirne la fruizione e valorizzazione. Di qui sorge una questione: se la tutela, che è finalizzata all'individuazione dei beni culturali, comprende anche le funzioni inerenti alla conservazione, come si concilia la titolarità esclusiva riservata allo Stato delle funzioni di tutela con il paritario riconoscimento per lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici delle funzioni di conservazione del rispettivo patrimonio culturale? Ne consegue una generale ambiguità che cresce a dismisura se ci riferiamo al settore degli archivi, dal momento che l'obbligo di conservazione delle fonti archivistiche per lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali e non territoriali discende dalla legge, in ragione della natura giuridica dei beni. Ma di questa situazione, come abbiamo visto, non tiene alcun conto l'art. 3 che, nel definire la "tutela del patrimonio culturale" fa esplicito riferimento solo «alle funzioni e alla disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione», funzioni e attività che, in campo archivistico, riguardano solo gli archivi privati. In ogni caso manca anche in questo articolo, come in tutto il *Codice*, ogni riferimento all'attività di gestione dei beni, strettamente connessa con la conservazione.

4. Il *Codice*, come si è visto, stabilisce che le funzioni di tutela – che includono anche la conservazione dei beni presso istituzioni culturali specializzate dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici – spettano allo Stato, mentre quelle relative alla valorizzazione possono essere affidate, oltre che allo Stato, anche alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, estendendole anche all'intervento dei privati. Ma introduce subito un elemento di ambiguità quando include nella valorizzazione, dopo averne distinto la definizione da quella di tutela, la promozione e il sostegno di interventi di conservazione, senza chiarire se si tratta di conservazione del bene in una sede o di interventi di manutenzione e restauro.

In effetti, il concetto di “valorizzazione” si collega al concetto di conservazione e gestione dei beni culturali, in quanto non ha alcun senso conservare le cose se non per farle conoscere e renderle fruibili alla collettività. La “conservazione” implica alcune funzioni dirette alla salvaguardia fisica dei beni e altre funzioni tese al controllo intellettuale degli stessi beni per favorirne appunto la conoscenza e la fruizione, né può essere disgiunta dalla loro gestione. Anche ove si decida di concedere ad altri enti pubblici o a un privato, secondo quanto previsto all’art. 115, la gestione di servizi e attività di valorizzazione dei beni conservati in una struttura pubblica o comunque appartenenti alle pubbliche amministrazioni – allo stato attuale il ricorso alla gestione privata sembra trovare una certa diffusione per gli archivi correnti, specie se informatizzati, e c’è da chiedersi se sia auspicabile che tale tendenza si estenda anche agli archivi storici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni – il soggetto istituzionale proprietario e conservatore dei beni ne mantiene comunque la responsabilità per la salvaguardia fisica e per il controllo intellettuale, né può considerarsi sciolto dalla responsabilità di gestione ove dagli interventi di terzi derivino danni ai beni.

Il *Codice* tratta la conservazione nel Titolo I, dedicato alla “tutela”, e per giustificare la presenza in questa parte, sembra conferire al concetto solo il significato di conservazione fisica, senza dirlo mai esplicitamente, mentre lo stretto collegamento tra conservazione e valorizzazione finisce con l’emergere indirettamente quando si trova collocato nel Titolo II, relativo a “fruizione e valorizzazione”, l’art. 101 che definisce gli istituti e i luoghi della cultura. Sarebbe stato tutto più chiaro se il tema complessivo della conservazione dei beni e delle istituzioni culturali a ciò deputate fossero stati trattati in un titolo a parte, mentre gli articoli del Titolo I relativi alla tutela trovano un senso se applicati a quei beni che, per ottenere la tutela, richiedono la dichiarazione di interesse culturale (art. 13). Le disposizioni in essi contenute risultano invece ovvie, in alcuni casi, o scarsamente comprensibili per i beni che sono culturali per obbligo di legge e per i beni comunque appartenenti alle pubbliche amministrazioni e che, come tali, sono conservati presso istituzioni culturali pubbliche e vengono gestiti da personale qualificato e specializzato.

5. Data l'impostazione del *Codice*, dunque, è inevitabile che si rilevino gravi ambiguità in materia di archivi. In campo archivistico, infatti, la parte preponderante delle fonti è rappresentata da archivi che diventano beni culturali per legge (documenti prodotti dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali e non territoriali), mentre solo gli archivi privati richiedono la dichiarazione di interesse culturale. Ne consegue che, almeno per gli archivi rimane fondamentale la netta distinzione, presente nella legge archivistica del 1963, tra funzioni di "conservazione" e funzioni di "vigilanza" che, ovviamente, hanno pari dignità. Va tuttavia rilevato che le sostanziali modifiche istituzionali verificatesi negli ultimi decenni – in base alle quali si è determinato un cospicuo passaggio di rilevanti funzioni dallo Stato alle Regioni e un più compiuto assetto dei compiti propri dei Comuni e delle Province, tanto che oggi nei testi legislativi si parla sempre più spesso di pubbliche amministrazioni – avrebbe dovuto indurre il legislatore a una normativa più coerente con l'attuale ordinamento politico-istituzionale.

Ne doveva conseguire – rispetto alla legge archivistica del 1963 – una nuova articolazione del quadro degli Istituti preposti alla conservazione delle fonti, includendo oltre alla rete degli Archivi di Stato, su cui ovviamente le Soprintendenze archivistiche non hanno alcun potere, anche gli Archivi storici delle Regioni e gli Archivi storici delle Città metropolitane, delle Province, e dei più importanti Comuni – come poteva derivare da un diverso sviluppo delle disposizioni contenute nell'art. 1 – con esplicito riferimento a obblighi di legge inerenti al versamento, alla sorveglianza, allo scarto, alla consultabilità, nel rispetto della rispettiva autonomia istituzionale di queste tipologie di enti, potenziando cioè il loro ruolo di soggetti responsabili della salvaguardia della memoria storica del paese.

Ciò avrebbe dovuto comportare una riflessione sui criteri di organizzazione e direzione di questi Archivi storici, nella loro qualità, insieme agli Archivi di Stato, di principali soggetti deputati alla tutela e valorizzazione dei beni conservati; sulla formazione professionale degli archivisti che, evidentemente, dovrebbe essere analoga a quella degli archivisti di Stato; sulla coerente metodologia per il riordino e l'inventariazione dei fondi, secondo criteri che dovrebbero essere elaborati a livello nazionale; sulla sorveglianza, e dunque sui

criteri per il versamento e lo scarto, che dovrebbero rientrare in una disciplina uniforme quanto meno per lo Stato e le Regioni, proprio in considerazione del complesso intreccio delle funzioni politico-amministrative esercitate. Una tale riflessione avrebbe anche potuto portare a un ridimensionamento del ruolo delle Soprintendenze archivistiche.

Il *Codice*, invece, non distingue concettualmente l'archivio inteso come insieme di documenti, o fondo archivistico, cioè come bene culturale, da Archivio inteso come istituto di conservazione, né ricorre alla convenzione comunemente seguita di usare la A maiuscola per indicare l'istituzione. Per quanto riguarda gli Archivi di Stato, la funzione della conservazione per gli archivi degli Stati preunitari e dello Stato italiano, nonché di tutti gli altri archivi e singoli documenti di cui lo Stato abbia disponibilità in forza di legge o di altro titolo, è riconosciuta dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e ribadita nel *Regolamento di organizzazione* del Ministero, approvato con d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441, che parla correttamente di “funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione” svolte dagli Archivi di Stato.

Il *Codice* non include un riferimento a tali disposizioni relative alle funzioni fondamentali degli Archivi di Stato, né stabilisce esplicitamente l'obbligo di istituzione degli Archivi storici delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei principali Comuni, intesi come soggetti istituzionali, titolari di specifiche funzioni inerenti la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei documenti prodotti da questi enti e degli archivi e singoli documenti di cui siano a qualsiasi titolo in possesso. Il *Codice* dà una definizione generica di “archivio”, come istituto o luogo della cultura, all'art. 101, e – senza procedere ad alcuna distinzione – si limita a dire che se questo istituto o luogo appartiene a un soggetto pubblico è destinato alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico. Al successivo art. 102, curiosamente intitolato «Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», ribadisce che Stato, Regioni e enti pubblici territoriali e non territoriali assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti di cui all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati nel *Codice*. In linea di massima il *Codice* cita contestualmente – secondo la tendenza oggi prevalente – lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici, ma in relazione alla conservazione non dice mai chiara-

mente che, allo stato attuale, non vi è identità di posizione tra gli Archivi di Stato e gli Archivi storici delle Regioni e degli altri enti pubblici.

6. Il *Codice*, inoltre, nello stabilire all'art. 10, comma 2, lettera b) che gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali sono beni culturali, non distingue tra archivi correnti e archivi storici. È vero che la teoria archivistica concorda sul concetto di unitarietà dell'archivio, ma è anche vero che perché un archivio corrente diventi archivio storico – con tutte le implicazioni che questo comporta circa le differenze sostanziali per quanto concerne le responsabilità di chi detiene i documenti, l'uso e la gestione – servono due condizioni: che sia decorso un periodo di tempo, determinato da ogni Stato in maniera convenzionale, e che siano state effettuate le operazioni di selezione per la conservazione permanente e lo scarto. Inoltre, perché l'archivio storico (inteso come bene culturale) diventi effettivamente fruibile è altresì necessario che esista il competente Archivio storico (inteso come istituto di conservazione) organizzato con strutture adeguate e personale qualificato. L'art. 101, sugli istituti e luoghi della cultura, nel definire l' "archivio/istituto", non accenna – come rilevato in precedenza – alla diversa disciplina che regola gli Archivi di Stato rispetto agli altri Archivi storici e parla di conservazione di "documenti originali di interesse storico", utilizzando un'espressione incongrua per indicare quelli che la teoria archivistica chiama correttamente "archivi storici": quell'articolo, infatti, sembra evocare un'attenzione mirata alla conservazione degli atti solenni e formali e non del complesso delle serie documentarie prodotte dai singoli enti. Ma come si individua l'interesse storico per gli archivi delle pubbliche amministrazioni? L'art. 13, intitolato "Dichiarazione dell'interesse culturale" definisce per via negativa la rilevanza storica delle fonti documentarie prodotte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli enti pubblici: ovvero, per tali archivi non è richiesta la dichiarazione. Ma se non è necessaria la dichiarazione come si determina la distinzione tra archivi correnti e archivi storici? È necessario scorrere un certo numero di articoli per arrivare all'art. 30, intitolato "Obblighi conservativi", e scoprire che lo Stato, le Regioni e gli altri

enti pubblici territoriali e non territoriali hanno «l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni»: qui la confusione tra archivi correnti e archivi storici è massima. Le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno l'obbligo di organizzare e conservare razionalmente i loro archivi correnti e di deposito, non già di ordinarli, ma di tenerli ordinati, che è cosa diversa. Spetta invece ai loro rispettivi Archivi storici di ordinare o riordinare, se necessario, e inventariare la documentazione ivi pervenuta. Negli Archivi storici, però, non perviene solo la documentazione relativa agli affari esauriti da oltre 40 anni, termine convenzionale per il versamento dall'amministrazione attiva all'Archivio storico, ma anche documentazione di data più recente, se accolta nell'Archivio storico per sottrarla al rischio di dispersione e di danneggiamento. È evidente che anche questa va ordinata e inventariata. Ma perché possa parlarsi di archivio storico, si è detto che deve concorrere, oltre al decorrere del tempo, anche la condizione delle avvenute operazioni di selezione e scarto. Ma in questo articolo non se ne parla. Bisogna scorrere ancora una decina di articoli per scoprire, all'art. 41, intitolato «Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali», che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, mai citati in precedenza, i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni; che è possibile accogliere versamenti di data più recente, se vi è rischio di dispersione o danneggiamento; e che, infine, nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Il *Codice*, dunque, non definisce le funzioni di conservazione degli Archivi di Stato, ma capovolge il concetto parlando di obbligo di versamento dell'amministrazione attiva, né peraltro estende alle Regioni e agli altri enti pubblici il versamento anticipato e l'obbligo essenziale delle prelieve operazioni di scarto. Per quanto riguarda lo scarto, dobbiamo tornare all'art. 21 per sapere che lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati dichiarati di interesse culturale deve essere autorizzato dal Ministero, senza tuttavia precisare che le procedure sono diverse se si tratta di documenti dello Stato o di documenti delle Regioni e degli altri enti pubblici. È ancora l'art. 41, nel quale

sono state rifuse tutte le disposizioni della legge archivistica del 1963 sugli Archivi di Stato, a spiegarci la procedura dello scarto per gli archivi statali e i compiti delle Commissioni di sorveglianza che il *Codice*, inspiegabilmente, chiama semplicemente “commissioni”.

7. Si può inoltre constatare che nel *Codice* non viene abbreviato il termine di 40 anni per il versamento dei documenti delle pubbliche amministrazioni nei rispettivi Archivi di Stato e eventuali Archivi storici di Regioni e altri enti pubblici, laddove in Europa prevale un termine di 30 anni e, in alcuni casi, di 20. Non è previsto un eventuale collegamento delle disposizioni sulla consultabilità dei documenti riservati conservati negli Archivi di Stato con una eventuale disciplina dei documenti dei servizi di sicurezza resa necessaria dalla legge del 1977. Non si prescrive esplicitamente che l'introduzione dei sistemi informatici negli archivi correnti richiede la collaborazione delle Commissioni di sorveglianza, anzi nulla si dice degli archivi elettronici. Non è prevista una disciplina di massima cui possano fare riferimento eventuali leggi regionali per quanto attiene alle misure di sorveglianza sugli archivi correnti delle Regioni e alle valutazioni per lo scarto per garantire criteri coerenti con quelli adottati per la documentazione statale, né si fa cenno alle misure di salvaguardia per gli archivi delle autorità amministrative indipendenti e delle varie agenzie create negli ultimi anni. Non si rileva alcuna disposizione che riconosca esplicitamente il ruolo delle istituzioni culturali private, in forma di associazione o fondazione, che abbiano tra le loro funzioni statutarie l'acquisizione e conservazione di fonti archivistiche: quando nel *Codice* si parla di archivi privati sembra riferirsi sempre al singolo archivio di un privato, proprietario, possessore o detentore, e non anche a istituzioni che spesso si sono guadagnate sul campo una sicura autorevolezza proprio nell'acquisizione e gestione delle fonti. Mancano, infine, disposizioni che prevedano l'obbligo di conservazione della documentazione di origine privata più esposta a rischio di dispersione o di danneggiamento, come ad esempio gli archivi di imprese fallite o che hanno cessato la loro attività, presso istituzioni pubbliche o miste.

8. Secondo la teoria archivistica, rientrano nel concetto di archivio anche fotografie, audiovisivi, film e testimonianze orali se prodotti, al pari dei documenti testuali, nell'esercizio di attività istituzionali o gestionali, pubbliche e private o di attività professionali e personali. Sono evidentemente archivi i documenti elettronici che, sempre più diffusamente, vengono utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle persone. Queste tipologie di documenti, anche se non esplicitamente riferite dal *Codice* all'Amministrazione archivistica, debbono necessariamente seguire la disciplina prevista per gli archivi, in base alla quale i documenti acquistano interesse storico 40 anni dopo la conclusione degli affari. Se, come si è detto, il termine di 40 anni è comunque oggi troppo lungo anche per i documenti cartacei risulta evidentemente inaccettabile per i documenti su supporti deperibili o soggetti a rapida obsolescenza e che, per la loro conservazione a lungo termine, richiedono procedimenti di riproduzione o migrazione e convalida.

Ma, evidentemente, fotografie, audiovisivi, film e testimonianze orali – a seconda delle finalità per cui sono stati prodotti – possono interessare altre tipologie di beni culturali e, pertanto, richiedere un trattamento legato a una diversa elaborazione teorica. Il *Codice*, nello sforzo di unificare le disposizioni normative, non tiene conto delle elaborazioni teoriche delle diverse discipline e, agli art. 10 e 11, collega la tutela a rigide logiche elencatorie che, inevitabilmente, lasciano fuori alcuni beni o imbrigliano surrettiziamente in categorie precostituite situazioni complesse e variamente articolabili, tipiche della legge sul patrimonio storico-artistico del 1939, ma oggi concettualmente superate. Il patrimonio culturale è definito all'articolo 2 e sarebbe stata sufficiente la definizione del comma 2 (“sono beni culturali le cose immobili e mobili che ... presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ...”), evitando i riferimenti agli art. 10 e 11, con la precisazione che l'individuazione dei beni avviene per legge o per dichiarazione di interesse culturale. L'aggettivo “storico”, se svincolato dalle formulazioni del 1939, include ogni possibile testimonianza che abbia valore di civiltà. L'art. 10, invece, individua 4 gruppi di beni culturali. Il primo gruppo, comma 1, si riferisce alle “cose immobili e mobili” appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali

e non territoriali, a persone giuridiche private senza fini di lucro, “che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico”. Il secondo gruppo, comma 2, ripropone nella sostanza l’art. 822 del codice civile: “raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi”, “archivi e singoli documenti” nonché “raccolte librerie delle biblioteche” dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali: evidentemente non si è ritenuto di riproporre l’espressione “raccolta” per gli archivi, ma non si è riusciti a trovare una formula capace di definire gli archivi storici rispetto agli archivi correnti. Per il terzo gruppo, comma 3, si poteva dire semplicemente che ove i suindicati beni appartengano a persone o a istituzioni private (con fini di lucro?) è necessaria la dichiarazione di interesse culturale; si procede, invece, a definizioni che implicano, per cose immobili e mobili, un interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico particolarmente importante; per archivi e singoli documenti un interesse storico particolarmente importante; per raccolte librerie un eccezionale interesse culturale; per altre cose immobili e mobili, un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Perché manca ogni riferimento alla storia economica, alla storia delle scienze, all’urbanistica o altro? Che cosa sono le istituzioni collettive? Il quarto gruppo, comma 4, riconduce alle cose di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, descritte nel primo gruppo e nella prima definizione del terzo gruppo, cioè comma 1 e comma 3, lettera a), dieci tipi di cose tra cui autografi e carteggi aventi carattere di rarità e di pregio, fotografie, pellicole cinematografiche e audiovisivi, aventi pure carattere di rarità e di pregio, i siti minerari, le navi e i galleggianti e le architetture rurali se hanno interesse storico e antropologico. Che senso hanno tali indicazioni? E le strutture di archeologia industriale? E i carteggi, le fotografie, gli audiovisivi e i film che non abbiano carattere di rarità e di pregio? E il termine dei 50 anni previsto per alcuni beni dei commi 1 e 3, lettere a) ed e) si intendono estesi anche ai beni indicati nel quarto gruppo che riconduce le cose ivi elencate al comma 1 e al comma 3, lettera a)?

A confondere ulteriormente le idee interviene l'art. 11 che estende la qualifica di beni culturali ad altre cose, «in quanto oggetto di specifiche disposizioni di tutela». Tra queste ritroviamo le fotografie, le opere cinematografiche (non già le pellicole cinematografiche, come nell'art. 10), audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali (che cosa significa?), «comunque realizzate, la cui produzione risalgia ad oltre 25 anni, di cui all'art. 65». Ci aspetteremmo di trovare all'art. 65 i “presupposti e le condizioni” per cui queste cose sono considerate beni culturali e, invece, l'art. 65, che vieta l'uscita definitiva dei beni culturali dal territorio della Repubblica, si limita a prevedere che è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva di alcuni dei beni (tra cui quelli qui segnalati) citati nell'art. 11, mentre per altri beni pure citati nello stesso art. 11, non serve l'autorizzazione. A differenza del titolo dell'art. 11, «Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela», che – riferendosi a “beni” non altrimenti qualificati – sembra avere una portata limitativa, il relativo testo parla di “beni culturali”, introducendo quindi un concetto di bene culturale meno meritevole di tutela.

9. Risultano francamente incongrui, rispetto all'impianto del testo legislativo, gli articoli 41 e 42 dedicati agli Archivi di Stato, collocati nel Titolo I, “Tutela”, Capo III, “Protezione e conservazione”, Sezione II, “Misure di conservazione”. La Sezione parla di misure conservative e di obblighi di conservazione in termini generali e, infatti, non vi troviamo riferimenti puntuali quali ad esempio quelli alle copie d'obbligo da trasmettere alle Biblioteche nazionali. Non si capisce, pertanto, perché uno dei due nuclei fondamentali delle funzioni dell'Amministrazione archivistica debba risultare mimetizzato tra gli obblighi conservativi dell'amministrazione attiva.

La conservazione e gestione delle fonti archivistiche prodotte dalle pubbliche amministrazioni, proprio perché determinate dalla loro natura giuridica, richiedeva una parte a sé, risultando compatibile con le disposizioni generali sulla tutela solo l'attività connessa agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico e, in qualche misura, di una parte degli enti pubblici. Come si è detto in precedenza, l'ordinamento archivistico deve risultare commisurato all'ordinamento politico-istituzionale dello Stato con tutte le conseguenze

organizzative che ne conseguono. Il fatto che, in assenza di una normativa adeguata, dall'attuale contesto normativo risultino di fatto ampliati, o forse potenziati, i poteri di vigilanza delle Soprintendenze archivistiche anche sugli Archivi storici delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni aiuta certamente la salvaguardia delle fonti in una fase di transizione, ma si pone come una supplenza rispetto alla necessità di una chiara e definita configurazione istituzionale corrispondente alle effettive responsabilità di questi enti.

Prescindendo da queste considerazioni, va altresì rilevato che l'articolo 41 contiene delle imprecisioni e l'art. 42, peraltro destituito di ogni fondamento, ha offerto il destro per inserirvi surrettiziamente un'indebita estensione alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il comma 6 dell'art. 41 non tiene conto del fatto che i Carabinieri, recentemente diventati quarta forza armata, dispongono di un Ufficio storico del Comando generale, come pure la Guardia di finanza, che però non è forza armata. Sarebbe stato opportuno, in questo caso, citare tutti gli uffici storici, includendovi anche quello dello Stato maggiore della difesa, ma ribadire, nel contempo, che – ad eccezione dei documenti che affluiscono agli Archivi storici degli Uffici storici – il Ministero della difesa e i comandi e uffici territoriali versano la loro documentazione all'Archivio centrale dello Stato e ai competenti Archivi di Stato. Stesso discorso andava fatto per la Guardia di finanza.

Non si rileva nella Costituzione alcun elemento che giustifichi l'art. 42. Il fatto che le due Camere del Parlamento e la Presidenza della Repubblica abbiano costituito un proprio Archivio storico separato è un evento negativo che non andava in alcun modo preso come parametro per creare anche, almeno sulla carta, un Archivio storico separato della Corte costituzionale. La prima conseguenza di questo improvvido articolo è stata l'estensione della disposizione alla Presidenza del consiglio dei ministri, che non è organo costituzionale, conferendo per di più al capo del governo il potere di stabilire con proprio decreto le modalità di consultazione e accesso ai documenti, sottraendoli pertanto alla tutela generale degli archivi. Sarebbe stato opportuno, invece, individuare delle linee guida per uniformare la disciplina degli Archivi storici separati già esistenti con le disposizioni generali del *Codice*, per quanto riguarda i criteri relativi al versamento,

allo scarto e le disposizioni sull'accesso. Di massima, non solo negli Stati federali, ma anche nei Paesi in cui è presente un forte decentramento regionale, si tende a rafforzare il ruolo dell'Archivio nazionale che, anche simbolicamente, rappresenta lo Stato centrale a fronte delle autonomie territoriali. Al depotenziamento dell'Archivio centrale dello Stato (cui si sarebbe potuta conferire la denominazione di Archivio nazionale), realizzato dal *Codice* con l'aumento degli Archivi storici separati, ha contribuito anche il declassamento della direzione dell'Istituto che pone, ora, il sovrintendente in una posizione di inferiorità rispetto ai dirigenti generali con cui entra in contatto per l'acquisizione dei nuovi versamenti.

11. Il *Codice*, dunque, pieno di ambiguità e mortificante per la configurazione degli Archivi di Stato, conferisce invece maggiori poteri alle Soprintendenze che si avvantaggiano delle estensioni ad esse di poteri già previsti per le Soprintendenze ai beni storico-artistici, architettonici e archeologici. Ma qualche volta assegna ai soprintendenti funzioni che non possono essere loro riconosciute, in quanto per le fonti statali spettano agli Archivi di Stato, come ad esempio quando stabilisce anche per lo Stato l'obbligo di fissare «i beni culturali ... ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente» (art. 30) o quando prescrive, senza fare eccezione per gli Archivi di Stato, la preventiva denuncia al sovrintendente dello spostamento di beni culturali, per mutamento di dimora o sede del detentore (art. 20) o ancora quando dice che «i soprintendenti possono procedere in ogni tempo ... ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione dei beni culturali» (art. 19), senza specificare che tale potere non si esplica nei confronti degli Archivi di Stato. Né sempre si capisce come possano essere in concreto esercitati i nuovi poteri. L'art. 21, comma 4, per esempio, subordina all'autorizzazione delle soprintendenze «l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su beni culturali»: cosa si intende per “opere” se ci riferiamo alle fonti documentarie? Probabilmente nulla, mentre per quanto attiene ai “lavori”, un'autorizzazione ha senso se implicano interventi sulla configurazione fisica degli archivi, come lo smembramento, lo scarto e il trasferimento in altra sede (interventi peraltro esplicitamente indicati

nello stesso articolo) cui possono aggiungersi il riordinamento fisico delle carte e il restauro. Certamente non ha senso pretendere una autorizzazione, invece di una semplice comunicazione di cortesia, quando si intenda procedere a una rassegna o censimento di fonti archivistiche o anche a un inventario che si basi su un riordinamento virtuale. Nella precedente normativa mancavano esplicite sanzioni, anche se, specie per i pubblici funzionari sussisteva, come sussiste tuttora, la responsabilità per distruzione, dispersione o danneggiamento di beni demaniali o di beni patrimoniali indisponibili e per omissione di atti di ufficio ove non vengano prese le misure adeguate per la tenuta dell'archivio. Va rilevato che il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 344, stabiliva esplicitamente la responsabilità dei dirigenti degli uffici per la conservazione e corretta gestione degli archivi correnti, principio ribadito nell'art. 5 del d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37, che regola le funzioni delle Commissioni di sorveglianza. Il *Codice* contempla, invece, esplicitamente, le sanzioni penali, che hanno sicuramente un effetto deterrente, anche se non risultano di facile applicazione. Se consideriamo l'art. 21 in connessione con l'art. 169, che prevede sanzioni penali per opere illecite, avvertiamo chiaramente che l'estensione delle sanzioni ai beni archivistici avrebbe richiesto una più chiara configurazione rispetto ai beni artistici, architettonici o archeologici: le sanzioni sono previste per la demolizione e per la rimozione non autorizzata (espressioni che non rientrano nel consueto linguaggio archivistico), "modifica e restauro" oltre che per "opere di qualsiasi genere", mentre non c'è alcun riferimento ai "lavori di qualsiasi genere". Supponendo di far rientrare nel concetto di modifica il riordinamento delle carte, è sensato prevedere una sanzione penale per chi comunque si sia preoccupato di riordinare e restaurare il proprio archivio solo perché non ha pensato a chiedere l'autorizzazione alla soprintendenza competente? Questi compiti più ampi richiedono, dunque, senso della misura nell'applicazione se non si vuole orientare verso una più accentuata burocratizzazione un insieme di funzioni che hanno sempre lasciato ampio spazio allo spirito di collaborazione. In passato si era spesso rilevato come, ai fini della conservazione delle carte, fosse più utile una politica di incentivazione che non di sanzioni, spesso di fatto difficilmente applicabile. Ma alla legge 512/1982 sul regime fiscale dei beni di rilevante inte-

resse culturale, che prevede detrazioni e altri vantaggi, non è stato dato alcun seguito, né il *Codice* vi fa alcun riferimento.

12. Vanno segnalate, infine, alcune incongruenze degli art. 122-127 relativi alla consultabilità dei documenti e alla tutela della riservatezza. Il *Codice di deontologia e di buona condotta*, approvato nel 2001 e allegato come parte integrante al *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato nel 2003, rappresenta la sintesi, in un unico testo organico, delle disposizioni archivistiche – all’epoca correttamente contenute nel d.lgs 30 luglio 1999, n. 281, e riportate in maniera incongrua nel *Testo unico dei beni culturali* del 1999 – e di quelle previste dal Garante della tutela dei dati personali nella legge del 1996, ora rielaborata nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato nel giugno del 2003. Il *Codice di deontologia* disciplina all’art. 10 l’accesso agli Archivi pubblici: l’accesso è libero, salvo alcune eccezioni che riguardano i documenti riservati per motivi di politica interna ed estera, con un limite di 50 anni, la tutela dei dati sensibili e giudiziari, con un limite di 40 anni, e dei dati cosiddetti sensibilissimi, con un limite di 70 anni. È prevista una procedura per ottenere l’autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti riservati, sulla base di un progetto di ricerca redatto dallo studioso che, con il parere motivato del direttore dell’Archivio di Stato o del competente soprintendente archivistico, viene sottoposto alla valutazione della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio istituita nel 1998 presso il Ministero dell’interno; spetta poi al Ministero dell’interno la concessione dell’autorizzazione, che può anche contenere delle cautele e dei limiti. Si convenne, in sede di elaborazione del *Codice di deontologia*, che un’estensione del potere del Ministero dell’interno agli archivi privati avrebbe costituito un’indebita ingerenza di un organo dello Stato nella sfera privata. Di conseguenza la disciplina per l’autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti riservati vale per gli archivi privati conservati negli Archivi pubblici, ma non si estende agli archivi privati conservati presso persone o istituzioni private. In questi casi, si può procedere alla consultazione di documenti riservati se vi è il consenso dell’interessato o si può favorire la ricerca procedendo con la prassi della “scrematura”; il titolare di un archivio privato può stabilire che

non siano riservati i dati sensibili che lo riguardano, ma evidentemente non può estendere questa sua volontà a dati sensibili relativi a terzi contenuti nel suo archivio. Il *Codice dei beni culturali*, invece, oltre a contenere quest'ultima disposizione, estende indebitamente (art. 127, comma 3) agli archivi privati, dichiarati o non dichiarati di notevole interesse storico, la procedura prevista per la consultazione anticipata dei documenti riservati conservati negli Archivi pubblici, peraltro in contrasto con il richiamo esplicito, contenuto nell'art. 126, comma 3, al *Codice di deontologia* per la consultazione dei documenti contenenti dati personali.

13. Le considerazioni svolte riguardano evidentemente, al di là di puntuali incongruenze, l'impianto e il senso generale del testo legislativo e il rammarico perché non vi si affrontano temi nuovi e cruciali per le fonti archivistiche. Naturalmente ai fini dell'applicazione è importante l'impegno e il senso di responsabilità degli archivisti e, come sempre accade quando intervengono modifiche di carattere normativo, è necessario lasciar correre qualche tempo per verificarne in concreto gli effetti.

Paola Carucci*

* Consigliere del Presidente della Repubblica per l'Archivio storico

I recenti cambiamenti nel mondo degli archivi

The author outlines and comments upon the transformations he considers devastating that have occurred lately in archival management and that are closely related to the institutional changes which have affected the State. In particular, the author, who has personally experienced such changes, recalls the passage of archives administration from the Ministero dell'interno (the Home Office) to the Ministry for the Cultural Heritage, its progressive structural weakening and the considerable wave of new regulations that hit archives, regulations whose ambiguity and contradictions the author highlights, above all as far as the computer technology sector is concerned, which entails using substantial resources while producing questionable results. The author dwells upon the information-technology revolution, the specific policies of the administration and the acts of e-government. He then deals with public administration reforms and the radical transformations of the work done by archivists, who are no longer based in state institutions. Lastly, the author discusses the activity in which ANAI engages to preserve archives, adequately prepare workers in the field and maintain the quality of archival work.

1. Premesse

Guardandosi intorno nella tranquillità di una sala di studio, dove si celebra il sempre uguale rito dello studio delle carte, e ancor più contemplando nei reconditi e silenziosi depositi le ordinate schiere dei pezzi allineati sugli scaffali, si è naturalmente tentati di pensare per qualche momento che gli archivi siano al riparo, come per incanto, dagli sconvolgimenti che agitano il mondo esterno.

Ma può essere solo un momento; appena si esce da questo incanto, e si rientra nel tempo del lavoro d'ufficio e nei rapporti col mondo circostante, si viene subito ripresi dal vortice degli eventi quotidiani che ci richiamano al fatto che l'archivio fa parte di un mondo più vasto a cui è legato da tanti complessi rapporti, molti dei quali si presentano difficili e problematici. Se poi si osserva più in generale il 'mondo' degli archivi, si scorge che anch'esso, come il più ampio mondo delle istituzioni e della società italiana di cui fa parte, è stato investito negli ultimi dieci anni da una nuova e intensa accelerazione di grandi cambiamenti che incidono sulla loro formazione, organizzazione e utilizzazione. Per una migliore comprensione dei

cambiamenti nel mondo degli archivi è quindi opportuno premettere una considerazione del contesto generale a cui appartengono.

Il lungo periodo di relativa stabilità istituzionale e politica durato quasi cinquant'anni dal dopoguerra all'inizio degli anni '90 è stato ora a posteriori chiamato "prima Repubblica", tanto si è differenziato dal periodo più recente. I grandi mutamenti dell'assetto politico nei primi anni '90, colla crisi e sparizione dei partiti tradizionali di governo, l'introduzione del sistema maggioritario e del bipolarismo, col formarsi di nuove aggregazioni politiche, di una nuova classe dirigente e di un diverso costume politico, nonché il processo di decentramento politico e amministrativo detto "federalismo", hanno infatti determinato una profonda trasformazione generale che ha reso plausibile parlare di una "seconda Repubblica". Il travaglio della sua nascita sembra però prolungarsi indefinitamente in uno stillicidio di continui cambiamenti costituzionali e legislativi, anche profondi, ancora in corso in tutti i settori della vita civile. Questo fenomeno è dovuto anzitutto all'immaturità del bipolarismo italiano per cui, in assenza del comune riconoscimento di un quadro istituzionale condiviso, ciascuna formazione aspira a riformarlo totalmente a sua immagine o utilità in senso opposto all'altra. Si è inoltre affermata nel ceto politico la retorica mediatica per cui l'immagine del governante può affermarsi solo con l'innovazione che sia anche uno *scoop*, cosicché il suo ruolo non è più identificato tanto nell'efficace esercizio dell'amministrazione, e quindi nella professionalità politica, divenuta secondaria rispetto alla generica 'immagine', quanto nel cambiare l'amministrazione stessa e le leggi che deve applicare. Con ciò si mira anzitutto a beneficiare del 'reddito' politico in termini di attenzione e consensi immediatamente prodotto dall'effetto di annuncio del cambiamento – ovviamente sempre presentato come decisivo miglioramento –, che diventa così indipendente dall'effettiva positività delle sue conseguenze complessive. Il risultato è che i cambiamenti sono diventati talmente incalzanti che spesso non si fa in tempo ad applicare un provvedimento e a valutarne gli effetti, che già un altro diverso lo ha sostituito.

Cercherò di riassumere nel modo più oggettivo possibile le complesse vicende dei cambiamenti generali accumulatisi in tanti aspetti

del mondo degli archivi negli ultimi anni¹, evitando anche il più possibile di ‘personalizzarli’ attribuendone meriti e demeriti agli effettivi attori che vi hanno concorso a vari livelli. In questo sono consapevoli della difficoltà di chi ha vissuto questa stagione in un ruolo rappresentativo di attiva partecipazione e di continuo sforzo per cercare di incidere in qualche misura sui cambiamenti stessi intervenuti nel settore dei beni culturali e degli archivi in particolare, di staccarsi dalla passione con cui giudica ciò che è avvenuto dal punto di vista di ciò che avrebbe secondo lui dovuto avvenire. I cambiamenti generali che hanno inciso sul nostro settore non corrispondono infatti certamente in tutto ai pur ragionevoli desideri di noi archivisti e di fatto per lo più ne sono stati assai lontani. Naturalmente non è ancora detto che per questo i cambiamenti debbano essere di per sé giudicati interamente negativi o che non aprano anche nuove prospettive imprevedute. D'altra parte è la stessa storia recente degli archivi in Italia a insegnarci che così è anche stato prima.

Il quadro relativamente stabile che il mondo degli archivi presentava ancora agli inizi degli anni '90 era sostanzialmente quello che si era configurato nel primo periodo del dopoguerra fino all'organico assetto conferito al settore dalla legge sugli archivi, d.p.r. delegato n. 1409 del 1963. L'‘amministrazione archivistica’ – così allora si chiamava ufficialmente –, incardinata, con una relativa autonomia gestionale, nel Ministero dell'interno e appoggiata in periferia al sistema delle prefetture, era stata ricostruita nel dopoguerra e dotata di nuove risorse; erano state attivate come organi separati le soprintendenze archivistiche, costituito l'Archivio centrale dello Stato e potenziate le pubblicazioni periodiche e le collane editate dalla Direzione generale. L'amministrazione archivistica costituiva quasi per intero il mondo archivistico professionale italiano, e un decisivo fattore della sua coesione organizzativa e professionale a livello nazionale – e quindi della comunità archivistica –, è stato che i ruoli dirigenziali divisionali e direttivi della direzione generale fossero costituiti dagli stessi funzionari tecnici archivisti che dirigono e animano gli istituti periferici, per cui la mediazione fra centro e periferia, il dialogo e l'interscambio favo-

¹ I soli resoconti di queste vicende pubblicati nella rubrica ‘Politica e professione’ del notiziario dell'ANAI dal 1993 – anno di inizio della pubblicazione – formerebbero ormai un volume di non piccole dimensioni.

rito dalle tante occasioni di incontro in attività di collaborazione e in iniziative scientifiche e culturali, sono fra persone tutte dotate della medesima preparazione, mentalità e interessi generali. Le scuole d'archivio, alcune delle quali vantavano un'antica e illustre tradizione, costituivano sedi di formazione esclusive per gli archivisti e fucine scientifiche per le discipline archivistiche risalenti al periodo preunitario, così come i nuclei principali, allora anche per quantità relativa, degli archivi di Stato erano ancora di gran lunga quelli degli Stati preunitari. Il principale referente degli archivi nel primo periodo del dopoguerra era ancora il mondo accademico degli studi storici, nel quale rimanevano ancora considerati più prestigiosi il filone medievistico e quello degli studi sul Risorgimento, cioè periodi riguardanti solo una minima parte dei fondi degli archivi, la cui principale consistenza per il periodo preunitario riguarda invece l'età moderna, lo studio della quale però ha relativamente tardato ad acquistare maggior diffusione e pari prestigio istituzionale; basta pensare che la Società di storia moderna è nata nel 2005.

Nel periodo fra il 1963 e i primi anni '90 vi è stata una naturale e graduale evoluzione, che ha portato da una parte ad un ampliamento del complesso degli archivi con la maturazione di tanti fondi recenti e la connessa crescita degli studi contemporaneisti, non solo presso l'Archivio centrale ma anche presso nuovi centri di raccolta di enti, istituzioni e fondazioni, con l'estensione del pubblico degli archivi a studiosi di diverse discipline storiche, cultori di studi locali e studenti. Così anche il ruolo tradizionale degli archivisti – nel frattempo notevolmente aumentati di numero negli anni 1978-80 – di custodi, ordinatori e studiosi delle fonti storiche si è gradualmente ampliato a quello di mediatori culturali a più vasto raggio, se pur sempre a un più elevato livello scientifico.

Lo stesso passaggio dell'amministrazione archivistica al Ministero per i beni culturali nel 1975, voluto allora dalla maggioranza degli archivisti, ha favorito questo processo, stimolando anche per gli archivi la nuova funzione di "valorizzazione" prevista dal decreto istitutivo (d.p.r. 805/75). Dal punto di vista organizzativo e funzionale però il trasferimento non ha comportato grandi cambiamenti per gli archivi, in quanto l'amministrazione preposta ha continuato sempre a funzionare in base alla legge archivistica del 1963. La nuova collocazione

istituzionale ha d'altra parte portato a un indebolimento del ruolo degli archivi di Stato nei confronti degli uffici delle altre amministrazioni statali, che era più diretto e autorevole quando erano nel Ministero dell'interno, in un primo momento sottovalutato o considerato un'accettabile contropartita. Dopo una prima fase di entusiasmo per la novità, il nuovo assetto istituzionale si è però rivelato ben poco conforme alle promesse di "atipicità" tecnica del fondatore Spadolini – era di fatto un carrozzone burocratico dominato dall'ipertrofica Direzione per gli affari generali, formata da impiegati del Ministero della pubblica istruzione transitati in massa con la lusinga di facilitazioni di carriera – e alle speranze degli archivisti di veder rivalutato e adeguatamente sostenuto istituzionalmente il loro ruolo culturale, e la delusione ha portato anche a rimpiangere la perdita di ruolo sul fronte giuridico-amministrativo nei confronti degli archivi delle amministrazioni statali.

Da questo punto di vista, la mancanza di un'adeguata politica di ampliamento dei depositi e delle sedi a fronte di un crescente incontrollato accumulo della produzione documentaria, determinando una conseguente relativa concentrazione dei compiti degli archivi di Stato sui fondi più antichi conservati come beni culturali, ha favorito il processo per cui, pur consapevoli di questa contraddizione, gli archivisti in questo periodo hanno comunque visto una più ampia proiezione del loro ruolo di organizzatori e mediatori culturali nei confronti di un mondo di detentori, operatori e "valorizzatori" di archivi, nonché di utenti e pubblico sempre più ampio con il quale soprintendenze e archivi di Stato sono via via venuti in contatto. Un settore di queste attività che si è sviluppato più di recente è per esempio quello delle attività didattiche e divulgative a più ampio raggio, realizzate spesso dagli istituti con la collaborazione di enti locali, scuole, istituzioni e associazioni, come quelle della didattica della storia e degli archivi e della formazione permanente degli adulti, temi ai quali sono stati anche dedicati interessanti convegni negli ultimi anni. In molte realtà locali queste attività hanno notevolmente contribuito a far conoscere gli archivi a un pubblico più vasto e a realizzare la loro vocazione di servizio culturale per la collettività. C'è da dire che tutto ciò si è dovuto quasi esclusivamente alle capacità e alle iniziative personali di dirigenti e funzionari archivisti e alle tradizioni di istituto, e

ciò spiega anche perché tali esiti sono stati molto differenziati per sedi e regioni, registrandosi un più generale ritardo nelle sedi del Sud, in cui gli archivisti si sono trovati in un contesto esterno meno favorevole e ricco di stimoli. Il livello e la quantità di lavoro prodotto dalla maggior parte delle sedi e dei funzionari in tutte queste attività devono comunque giudicarsi molto buoni, come è attestato dal grande numero di pubblicazioni scientifiche da essi prodotte, non solo nelle collane istituzionali, in questo periodo fiorenti al punto di costituire una vera e propria cospicua “casa editrice” degli archivi, ma anche in tante altre sedi, dove anche sempre più numerosi archivisti di enti e istituzioni hanno contribuito allo sviluppo del settore allargato.

2. I recenti sviluppi normativi e tecnologici in campo documentario

Per comprendere la situazione normativa e istituzionale che si è configurata negli ultimi anni in materia di documentazione e archivi credo occorra tener presente che essa rientra in un quadro istituzionale più generale caratterizzato da quella che De Rita ha denominato “tendenza al policentrismo” dei poteri e delle funzioni². Questa non è riferibile solo decentramento o cosiddetto “federalismo”, che pur ne fa parte, ma alla tendenza più generale a legiferare in modo separato e parziale non sempre coordinato (anzi!) su materie di per sé organicamente connesse, ripartendo le rispettive competenze fra diversi appositi soggetti istituzionali “specializzati” ciascuno solo per una parte di esse³.

Una di queste materie è costituita appunto dalla documentazione amministrativa e dagli archivi. A partire dai primi anni '90, con la legge sulla trasparenza amministrativa n. 241/90, riformata nel 2005, con le successive leggi Bassanini di riforma dell'amministrazione e di

² Ha insistito su questo concetto e sull'incompiutezza del passaggio in corso da un sistema centralizzato unificato a un sistema policentrico effettivamente funzionale G. DE RITA nella sua analisi dello stato della pubblica amministrazione (*Sogni e incubi della burocrazia*, «Il Sole-24ore», 16 feb. 2006, p. 9).

³ Un tipico esempio è la moltiplicazione delle *authority* che vigilano sulle medesime società, come l'Antitrust per i profili relativi alla libera concorrenza e la Consob per quelli di correttezza finanziaria

cosiddetta “semplificazione” amministrativa – se ne fa una ogni anno, di innumerevoli articoli e commi –, le leggi e i rispettivi regolamenti che hanno innovato incisivamente la materia della formazione, gestione e accesso alla documentazione amministrativa sono ormai numerose: le leggi e poi il Testo unico sulla *privacy*, il Testo unico e poi il Codice dei beni culturali, il decreto sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000) e infine, più recentemente il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), con le distinte normative parallele sul protocollo informatico e la firma digitale, ancora in tumultuosa evoluzione. Non mi soffermerò qui a ricordare tutti gli innumerevoli problemi tecnici che queste normative hanno sollevato, tante volte discussi e riferiti in varie sedi⁴.

Per quanto riguarda gli archivi questa tendenza si riscontra diffusamente nella crescita dell’affidamento in *outsourcing* dei servizi archivistici e della gestione degli archivi correnti e di deposito, non solo da parte dei privati, ma ormai anche di numerosi enti pubblici e amministrazioni statali, che ha determinato la nascita e lo sviluppo di molte imprese di servizi nel settore, che hanno sviluppato proprie tecnologie e sistemi di gestione. Si verifica qui uno sdoppiamento fra ‘proprietario’ titolare e ‘detentore’- gestore dell’archivio, rispondenti rispettivamente a logiche e approcci diversi nei confronti dello stesso archivio, che la vecchia legge di tutela del 1963 non aveva previsto. La realtà archivistica ha quindi fatto anche qui una fuga in avanti, lasciando indietro la legge del 1963, che non distingue le rispettive responsabilità di ‘proprietario’ e ‘detentore’, considerandole qualificazioni alternative di un unico soggetto, e non differenzia i rispettivi obblighi, e quindi anche l’amministrazione che non dispone di adeguati strumenti tecnico-normativi per la tutela della documentazione di interesse storico nel nuovo contesto dell’*outsourcing* che, per la stessa logica economica in base alla quale è nato, è per giunta soggetto alle trasformazioni tecnologiche più avanzate⁵.

⁴ Sul Codice dell’amministrazione digitale, l’Associazione archivistica ha presentato al CNIPA nel marzo 2004 un circostanziato documento di osservazioni e proposte tecniche, consultabile sul sito www.anai.org, a cui rinvio.

⁵ Si pensi per esempio alla marcatura di documenti e pezzi archivistici con codici a barre, ai prelevamenti e ricollocamenti mediante sistemi automatici di trasporto che ‘rimiscolano’ continuamente l’ordine delle unità, ai programmi di scarto

La disorganicità della sovrapposizione delle codificazioni separate convergenti sulla stessa materia documentaria, che presenta punti ambigui e contraddittori fra loro, nonché diverse rilevanti lacune, rende molto problematica in linea di principio la corretta gestione della documentazione corrente da parte degli organismi e uffici che la formano, e ancor più la sua futura conservazione. L'accumulo e la disorganicità dei provvedimenti in materia di informatizzazione della documentazione derivano anzitutto dalla molteplicità dei soggetti istituzionali preposti, che certo trova una prima giustificazione nella complessità stessa della materia e delle innovazioni tecnologiche che si cerca di disciplinare, che nessun esperto, sia archivista che informatico, è in grado di dominare interamente da solo, talché risulta comprensibile che debbano essere affrontate separatamente da diversi soggetti "specializzati". Per la documentazione delle pubbliche amministrazioni e dei privati si è infatti affermato un sistema di indirizzo e vigilanza 'policentrico', nel quale agiscono il Ministero per i beni culturali attraverso l'amministrazione archivistica per la tutela e conservazione a lungo termine, quello della funzione pubblica per le procedure amministrative, quello delle finanze per la documentazione contabile di rilievo fiscale, il garante per la *privacy* per i dati personali e il Ministero dell'innovazione e il CNIPA per la digitalizzazione e gestione informatica. Non sarebbe nemmeno realisticamente immaginabile riunire materialmente in un'unica organizzazione tutte queste competenze – come forse ancora sogna qualche archivista –, dato anche che la materia unificata diventerebbe eccessivamente complessa e i suoi compiti immani, tanto che il processo di moltiplicazione dei centri è arrivato a quello per la documentazione informatica (CNIPA) "saltando" il di per sé logico passo intermedio della costituzione di un centro per l'indirizzo della gestione della documentazione cartacea, e pertanto ci si dovrà confrontare con questa realtà istituzionale ormai consolidata, che non sembra molto favorevole alle istanze di tutela degli archivi.

Un fattore della riscontrata mancanza di effettivo coordinamento fra questi soggetti, e in particolare fra amministrazione archivistica e

automatico, tutti sistemi che ora tendono ad essere adottati come innovazioni tecnologiche allettanti anche dagli istituti pubblici e statali, prima che siano stati regolamentati ai fini della garanzia di conservazione permanente.

autorità informatica, è certo anzitutto tecnico: l'amministrazione archivistica non può certo vantare un'attrezzatura tecnica o una particolare competenza in campo di documentazione informatica (solo nel 2005 è stato attivato senza alcuna risorsa adeguata l'istituto centrale che dovrebbe occuparsene). Ma il fattore decisivo è anche in ultima analisi politico, dato che l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni fruisce di una priorità politica ben più alta della tutela degli archivi come beni culturali per le sue valenze generali e di immagine, dato che incide sull'intero apparato delle pubbliche amministrazioni, implicando la gestione delle grandi scelte tecnologiche e dei conseguenti grandi appalti. Non c'è quindi da stupirsi molto se l'istanza della tutela degli archivi, rappresentata dall'amministrazione preposta, è stata istituzionalmente esclusa dalla decisione e dal controllo dal processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni; infatti solo singoli dirigenti dell'amministrazione archivistica ed archivisti esperti sono stati inclusi in commissioni di studio o sentiti a titolo meramente consultivo e il recente codice digitale assegna al Ministero per i beni culturali un futuro ruolo normativo sulla sola conservazione – e non come necessario anche sulla formazione a tal fine – della documentazione digitale.

Moltissimo ci sarebbe da dire sulle caratteristiche dell'evoluzione e diffusione della tecnologia documentaria informatica, e più in generale della *Information Technology* (IT) di cui fa parte, nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni e sui ritardi di queste ultime in materia, che esula dalle mie competenze e dall'economia di questo saggio. Si può però dire in generale che una prima contraddizione di questa situazione è data dal fatto che, mentre si destinano ben scarse risorse all'informatizzazione delle amministrazioni, si proclama per motivi politici a gran voce che questa comporterà a breve termine un ingente risparmio. L'informatizzazione comporta invece in realtà notevoli investimenti a medio termine in mezzi, consulenza, personale e soprattutto formazione e *tutoring* dello stesso⁶; solo a medio-lungo termine si potrà poi registrare un risparmio in termini generici di maggiore efficienza dell'apparato, purché il processo sia condotto nel

⁶ Ricordo che il Codice non ha stanziato alcun nuovo finanziamento a tal fine, rinviando a quelli ordinari dei ministeri, notoriamente irrisori.

modo e con i mezzi più adeguati⁷. Ma dalle dichiarazioni dei governanti e dal Codice stesso sembra invece trasparire che la digitalizzazione sia considerata quasi più un fine in sé stessa, un generico slogan di “modernizzazione” da esibire, più che un mezzo per soddisfare determinate esigenze e obblighi funzionali dell’amministrazione.

In contraddizione con le proclamate urgenze di modernizzazione, si riscontra che un carattere fondamentale comune a tutta la più recente normativa in materia di documentazione informatica è invece quello di dare per scontato un indefinito e non breve periodo di transizione del processo di informatizzazione della documentazione amministrativa dal cartaceo al digitale integrale. Questo effetto viene ottenuto nel testo del Codice dell’amministrazione digitale mediante la mancanza di scadenze per alcune prescrizioni e una serie di deroghe ai termini delle prescrizioni generali: esempio caratteristico è la norma (art. 40, c. 1) per cui solo le amministrazioni che dispongono di idonee risorse sono tenute a passare alla conversione digitale del processo documentario, che ammette implicitamente che quelle che non le hanno possono rinviare a tempi indefiniti il passaggio, o quella (art. 43, c. 3) che consente di “archiviare” i documenti in forma cartacea per “esigenze correnti”. Qui non si tratta tanto della solita surrrettizia introduzione di ampi margini di discrezionalità per l’amministrazione, tipica della nostra legislazione, ma di una oggettiva difficoltà, anzitutto tecnica – per via della novità e sperimentalità delle procedure (siamo già alla seconda generazione di firma elettronica in due anni) – e, naturalmente, organizzativa, per cui il legislatore non ha ritenuto possibile prescrivere tassative uniformità e scadenze ultimative a breve, che ha più volte rinviate (si pensi al termine per l’attuazione del protocollo informatico, inizialmente al 1 gennaio 2004).

⁷ Fin dal 1987 è stato rilevato dal premio Nobel per l’economia Solow il “paradosso della produttività”, per cui gli investimenti in IT fino allora effettuati negli USA non avevano avuto alcun dimostrabile effetto sull’aumento della produttività nazionale. Altri studi hanno dimostrato che l’effetto positivo si può verificare a livello di singola azienda, ma solo a condizione di un’ottimale organizzazione e utilizzazione della IT: *Innovazione e tecnologie informatiche*, a cura di F. PENNAROLA, Milano, Ed. Il Sole-24 ore, 2006 (Il Management, 7), p. 600 e segg.

Il passaggio al digitale integrale richiederà infatti certamente un tempo ancora più lungo di quello pur non breve implicitamente scontato dal legislatore, almeno fino a quando non saranno risolte alcune contraddizioni. È stato infatti notato più volte come la “rivoluzione informatica” abbia avuto l’effetto paradossale di un notevole aumento dell’uso di copie cartacee per comunicazioni informali e per memoria supplementare e di sicurezza. Lo stesso Codice autorizza questi comportamenti, consentendo (art. 40, comma 2) la redazione di altro originale o copia cartacea del documento informatico, se “necessaria”. Sotto il profilo psicologico, gli operatori stenteranno ancora per molto a riconoscere al documento informatico, di per sé percepito come evanescente, un’affidabilità equivalente a quella del documento cartaceo finché sarà molto più facile che si “cancelli” accidentalmente un documento informatico piuttosto che si distrugga uno cartaceo e finché non sarà garantita con certezza la conservazione a medio-lungo termine dei documenti informatici⁸. Il problema dell’abbandono del documento cartaceo e quello della conservazione dell’informatico sono quindi connessi in modo più profondo e decisivo di quanto non abbia pensato finora il legislatore.

Per quanto riguarda i sistemi adottati dalle pubbliche amministrazioni, è già evidente che sarà molto difficile pervenire a un’adeguata omogeneità nel prossimo futuro e soprattutto ad una indipendenza tecnologica e progettuale delle amministrazioni in materia; lo stesso Codice infatti lascia ad esse libertà di scegliere fra sistemi commerciali proprietari, sistemi ad *open source*, oppure sistemi propri, senza indicare come preferenziale, almeno tendenzialmente, la scelta di questi ultimi. Si sta così realizzando in alcuni dicasteri la soluzione di affidare in *outsourcing* perfino la digitalizzazione e protocollazione informatica (senza classificazione) della documentazione cartacea ricevuta e inviata, operazioni che apparterrebbero alla loro diretta responsabilità giuridica e istituzionale. Il rischio molto probabile è quindi che le pubbliche amministrazioni, non essendo capaci di formulare tecnicamente e imporre le proprie logiche, dovranno continuare ad adattarsi alle logiche di origine commerciale dei sistemi adottati, eterogenee alle loro esigenze funzionali.

⁸ Per riprova basta chiedersi di quale percentuale dei documenti informatici creati anche solo 20 anni fa si dispone.

È chiaro che in questo quadro il problema generale della conservazione a lungo termine a fronte della sempre più rapida obsolescenza dei *media* si pone in modo molto problematico per le pubbliche amministrazioni (e non solo), anzi direi drammatico – la conservazione a lungo termine non è per ora un *business* che interessi le grandi aziende informatiche –, dato il gravissimo ritardo che si registra in materia in Italia ancor più che all'estero, dove progetti europei e il progetto internazionale Interpares sulla conservazione a lungo termine dei documenti digitali, giunto alla sua seconda fase a cui aderisce per l'Italia l'ANAI (e non l'amministrazione), hanno compiuto già studi di notevole valore indicativo, peraltro ancora non recepiti nel nostro Paese. Anche su questo tema ci sarebbe moltissimo da dire, e la nostra Associazione ha segnalato nel 2005 anche al CNIPA la troppo scarsa e generica attenzione che il Codice dell'amministrazione digitale dedica all'argomento e soprattutto la mancanza totale di elaborazione tecnica e previsione di strutture organizzative apposite in materia⁹. Come sappiamo da Interpares e da altri studi, la conservazione a lungo termine della documentazione informatica deve necessariamente essere impostata nella formazione stessa del documento e richiede specifiche procedure e strutture di riversamento e migrazione garantita dei dati che implicano un notevole sforzo tecnico, organizzativo e finanziario, della cui necessità ancora non si dà consapevolezza a livello politico.

Oltre a tutti i problemi normativi, tecnici e organizzativi che ho fin qui enumerato, l'informatizzazione della documentazione pone agli archivisti una sfida ben più grave e decisiva, quella della possibilità dell'esistenza stessa in ambiente informatico di un'entità che si possa chiamare "archivio" nel significato tecnico che finora ha avuto questo termine, dal quale gli archivisti traggono il nome e l'identità della loro professione. Nelle pubbliche amministrazioni, dove almeno le esigenze relazionali del documento d'ufficio (riferimenti, classificazione, registrazione di protocollo, attribuzione per competenza e inserzione nel "fascicolo" della procedura) dovrebbero continuare anche in ambiente informatico a garantire in modo naturale la base della struttura (vincolo) dell'archivio, così come lo conosciamo nella tradi-

⁹ V. nota 4.

zionale forma cartacea. Ma tutto questo è messo a grave rischio dal Codice dell'amministrazione digitale che rende solo facoltativa la protocollazione – e quindi la classificazione – dei documenti informatici (artt. 45, comma 2 e 47, comma 2) e la loro inserzione in 'fascicoli', (art. 41, comma 2), che rende tutte sostituibili con la sola firma elettronica, la quale è solo una marcatura identificativa del singolo documento e non una sua contestualizzazione relazionale in riferimento agli altri documenti dell'archivio. Nel campo delle aziende e dei privati, dove non sono operanti i vincoli di contenuto e procedurali giuridico-amministrativi pubblici, l'"archivio" – nel senso di registrazione informatica del complesso delle attività dell'ente – tende poi in generale a risolversi in gran parte in un pulviscolo di "dati" non legati fra loro da alcun vincolo irreversibile in un contesto che sia rappresentativo di fatti o atti reali, cioè in un documento. I dati rimangono invece fungibili e ricombinabili selettivamente in infiniti altri modi diversi, tutti equivalenti per la macchina, che a loro volta non possono più costituire "documenti" nel senso archivistico.

Una conseguenza rilevante che questa nuova situazione mi sembra implicare è che dovremo passare dalla concezione tradizionale di archivio come concrezione involontaria o obbligata, ma sempre organica, degli atti rispecchianti la attività di un soggetto a quella più avanzata di archivio come memoria volontaria strumentale e selettiva della propria attività che Claudio Pavone aveva già additato in un suo fondamentale lavoro critico del 1970¹⁰. In altri termini, si formeranno come veri "archivi" informatici solo quei complessi strutturati di dati che il produttore intende – quando e ove intenda, e a questo sarà legata la sorte degli archivi – deliberatamente formare e conservare come memoria *storica* della propria attività. Gli archivi diventerebbero così decisamente selettivi o "tendenziosi", riducendo in grande misura, se non escludendo del tutto, la loro funzione di rappresentazione anche di atti e fatti non registrati per deliberati scopi 'storici', che per la futura ricerca storica potrebbero magari essere – come lo

¹⁰ *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli archivi di Stato», XXX/1 (1970), p. 145-149, rist. in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di Isabella Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni archivistici e librari – Direzione generale per gli archivi, 2004 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 84), p. 71-75.

sono spesso negli archivi cartacei – talvolta molto più rilevanti di quelli deliberatamente registrati e raccolti a fini ‘storici’ intenzionali. D’altra parte la stessa quantità astronomica e incontrollabile dei dati e dei documenti informatici che si producono e circolano nella nostra “società dell’informazione” globale rende in generale impraticabile da parte di terzi una selezione non automatica *ex post* ai fini della conservazione permanente; si pensi per esempio alle infinite attività che si svolgono quotidianamente nel Web, che vengono registrate da alcuni volenterosi centri: la loro massa è tale che è ben difficile vedere come potrebbe esserci anche qui una preliminare individuazione e selezione di quelli che meritano conservazione a lungo termine. Il problema è stato posto da qualche tempo, ma finora nessuno ha trovato una soluzione praticabile, e ciò, anche nella migliore ipotesi, sembra rendere necessario che sia il produttore stesso a selezionare e preformare i dati e i documenti che dovranno avere conservazione più a lungo termine, con tutti i problemi che ciò può comportare.

Se vogliamo gettare uno sguardo oltre l’orizzonte immediato degli archivisti, è plausibile congetturare che in un prossimo futuro essi dovranno ripensare il loro ruolo nei confronti della produzione di dati informatici, e in particolare dovranno scegliere se restare passivi ricevitori e conservatori di quella piccola parte che verrà eventualmente loro consegnata a fini ‘storici’ dai produttori, divenendo con ciò dei meri esecutori di scelte altrui, oppure assumere un ruolo più attivo, e diventare tutori non più dei soli archivi già formati in tal modo, ma anche della formazione stessa di archivi che riflettano nel modo più completo e oggettivo il tempo presente. Oltre a sollecitare una sensibilità da parte dei produttori per la fissazione e conservazione della propria memoria informatica, apprestando adeguate norme di tutela – per esempio dovrà essere dichiarato in via preliminare l’interesse storico di determinate *attività* di certi soggetti e della formazione della relativa documentazione informatica –, occorrerà elaborare a tal fine nuovi strumenti tecnici, corrispondenti a ‘massimari’ di conservazione in ambiente informatico, e fornire adeguata consulenza e vigilanza per la loro applicazione. Tutto ciò naturalmente sarà possibile solo se a livello politico verrà accolto il principio che l’interesse pubblico in questi casi potrà imporre degli obblighi e

limitazioni alla libertà dei privati, cosa non facile in questi tempi dove tutti si proclamano ‘liberali’.

Gli archivisti, per svolgere nel futuro ambiente informatico la funzione sociale che li identifica, dovranno insomma non solo diventare esperti di informatica, ma dovranno anche ripensare in termini astratti più generali applicabili al nuovo ambiente informatico i principi della loro disciplina per individuare e tradurre in *funzioni documentarie e archivistiche* le infinite potenzialità di trattamento dei “dati” offerte dall’informatica. L’unica cosa certa è che non potranno chiedere di farlo agli attuali informatici. Sarebbe lusinghiero pensare che i professionisti che risponderanno a questa sfida potrebbero così ancora chiamarsi “archivisti”, se non è pretendere troppo dalla già lunga durata del nome di questa millenaria professione.

Tornando alla nostra esposizione dei recenti sviluppi tecnologici in campo istituzionale, rimane da riferire sullo sviluppo dei servizi informativi e delle reti. C’è intanto da osservare che l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni in questo campo non è ancora giunta a superare del tutto la fase, iniziata negli anni ’80¹¹, di acquisizione diffusa di attrezzature individuali affidata alle iniziative contingenti e discrezionali di singoli uffici e amministrazioni – ancora oggi si parla di “dotare ogni impiegato di un personal computer”, come se si trattasse solo ancora di sostituire la vecchia macchina da scrivere e della relativa casella di posta elettronica individuale come sostituto di quella cartacea. Stentano in questa relativamente lenta fase di transizione a generalizzarsi l’interoperatività in rete fra amministrazioni diverse, peraltro già avanzata nel solo campo dei sistemi nazionali di pubblica sicurezza, nonché l’amministrazione interattiva (*e-government*) già generalmente molto diffuse nei paesi avanzati. Solo negli ultimi anni, con l’istituzione prima dell’AIPA (ora CNIPA) e poi del Ministero dell’innovazione, la pubblica amministrazione ha cominciato a pensare in termini generali a sistemi, standard e reti per tutte le pub-

¹¹ L’“era” de computer viene articolata in tre fasi: 1) del *data processing* circa dal 1960 al 1980 (sistemi basati su grandi computer centrali dotati di software creati dai costruttori e *terminal* individuali periferici); 2) del microcomputer o personal computer (PC), dal 1980 al 1995 (il PC opera sia isolato che come *terminal* di computer centrali); 3) delle reti, dal 1995 ad oggi (in cui il PC si collega direttamente in rete): F. PENNAROLA, *Innovazione e tecnologie informatiche*, p. 6.

bliche amministrazioni e a elaborare norme quadro e direttive tecniche in materia.

Anche l'amministrazione archivistica ha avviato un'informaticizzazione dei servizi generali di orientamento e consultazione, a partire dal complesso progetto "Anagrafe" dei primi anni '90, che intendeva costituire un data-base nazionale centrale degli archivi conservati e vigilati e dei loro strumenti di ricerca, secondo standard e formati predeterminati a cui si sarebbero dovuti attenere gli istituti per implementarlo. Il progetto incontrò tuttavia difficoltà di avviamento, in parte dovute a ritardi degli istituti ad accettarne incondizionatamente i formati e standard, nei confronti dei quali erano sorte critiche e richieste di modifica, e in parte dovute a cambiamenti e ripartizioni di responsabilità dirigenziali. Così, nella seconda metà degli anni '90, attraverso una revisione approfondita (reingegnerizzazione) elaborata stavolta mediante gruppi di lavoro collegiali a cui hanno concorso anche archivisti di diversi istituti periferici, alcuni dei quali avevano nel frattempo avviato servizi informativi locali, la denominazione di "Anagrafe" fu trasformata in "Sistema Archivistico Nazionale" (SAN) consistente di fatto in due ben distinti sottosistemi: "Sistema Informativo degli Archivi di Stato" (SIAS), più orientato verso l'informazione e la consultazione *on line*, curato dalla divisione per gli Archivi di Stato e "Sistema Unificato delle Soprintendenze Archivistiche" (SIAS), avente anche un'ulteriore componente destinata alla gestione interna della vigilanza, curato dalla divisione per la Vigilanza, ai quali hanno aderito gli istituti periferici. Intanto erano anche partiti i progetti separati di informatizzazione della *Guida generale degli archivi di Stato* (sostanzialmente consistente nella digitalizzazione dei volumi a stampa editi dal 1981, aggiornati) e il progetto "Imago" di digitalizzazione di documentazione iconografica presso alcuni istituti (finanziato adeguatamente e portato a termine con successo), poi da questi immessa in rete con sistemi diversi: in tal modo anche per gli archivi si è configurata alla fine degli anni '90 una molteplicità relativamente scoordinata di progetti distinti gestiti da soggetti diversi con sistemi informativi e formati diversi non comunicanti fra loro.

L'amministrazione archivistica ha già da qualche tempo creato un proprio sito (www.archivi.beniculturali.it) formalmente intitolato "Ar-

chivi-Sistema Archivistico Nazionale”, con informazioni generali sull’amministrazione centrale, sugli archivi di Stato e i loro fondi – sotto la rubrica “Sistema Informativo degli Archivi di Stato” – e sulle soprintendenze – sotto la rubrica “Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche”, con rinvii ai siti dei singoli istituti dove è possibile anche consultare strumenti e serie digitalizzate. Con i cospicui finanziamenti stanziati dall’inopinata¹² legge speciale n. 291 del 2003 appositamente per l’informatizzazione dell’amministrazione archivistica (22,5 milioni di euro in tre anni) si è avuto un notevole impulso a tutto questo settore applicativo e si sono incrementati notevolmente nel 2003- 2004 presso tutti gli istituti gli acquisti di macchine e i lavori di digitazione e redazione di strumenti di ricerca informatici da parte di uno stuolo di collaboratori esterni (che hanno portato un po’ di ossigeno ad istituti stremati dalla mancanza di risorse). Mentre una parte rilevante di questi fondi è stata riservata dal ministero alla connessione di tutti gli istituti alla rete generale interna “Fonia-dati-immagini” del Ministero per i beni culturali (4,8 milioni), la Direzione generale ha previsto un accantonamento per l’ingegnerizzazione del portale del SAN (circa 4,5 milioni), che sarà curata dal nuovo Istituto centrale per gli archivi.

Anche in questo campo siamo appena all’inizio di una transizione dalle potenzialità e implicazioni di grande rilevanza per i mutamenti che comporta nel ruolo degli istituti e degli archivisti nei confronti dell’utenza. Lo strumento di ricerca (testo o data-base), e lo stesso archivio (immagini dei documenti) che viene immesso in rete non sono lo strumento cartaceo tradizionale messo a disposizione in sala di studio e tanto meno l’archivio stesso, ma sono un’elaborazione informatica che richiede tutta una serie di scelte, di applicazioni tecnologiche e di condizionamenti (selezione, formattazione, limitazioni di fruibilità, per esempio di ‘scarico’ di immagini ad alta definizione, ecc.) da parte degli archivisti. A tutti i problemi implicati, che hanno trovato alcune soluzioni empiriche diverse presso diversi istituti, an-

¹² Si tratta infatti del caso unico nella storia dell’amministrazione archivistica di un provvedimento finanziario di grande importo – relativamente ai fondi ordinari stanziati per l’informatizzazione – piovuto inaspettatamente dall’alto, che non risulta richiesto dall’amministrazione stessa, né redatto col suo concorso, e la cui ‘paternità’ politica effettiva è rimasta incerta.

cora non unificate e consolidate, si aggiunge un problema più generale, quello della ‘sparizione’ tendenziale dietro il *data-base* dell’archivista come consulente e mediatore della documentazione, che non è solo un problema di ruolo professionale, o meglio di utilizzazione ottimale della sua conoscenza ‘tacita’ (nel senso di M. Polanyi) della documentazione e del suo contesto storico, che mai potrà essere interamente riversata in un ‘sistema esperto’ automatico di consulenza. L’approccio a distanza agli strumenti di ricerca informatizzati tende infatti anche a indurre nell’utente la falsa convinzione di avere accesso a tutto l’effettivo possibile contenuto dell’archivio, mentre sappiamo bene che si tratta solo di una piccola parte dei ‘dati’ contenuti, la guida maestra ai quali è sempre la conoscenza del contesto di produzione dell’archivio, che però lo strumento informatico molto difficilmente può fornire in modo esauriente. Anche questo sarà terreno di sfide future per gli archivisti, ma, fino a che non ci sarà un chirurgo-robot a cui ci affideremo interamente fin dalla diagnosi, non ci potrà certo essere un ‘archivista automatico’ a mediare fra i documenti e gli utenti, e perciò gli archivisti faranno bene ad avvertire nel modo più chiaro ed evidente gli utenti non solo delle possibilità, ma anche dei limiti degli strumenti di ricerca e consultazione *on line*.

3. Il Testo unico, il Codice dei beni culturali e gli archivi

La redazione di un Testo unico sui beni culturali (d. lgs. 490 del 1999), dopo circa 25 anni dall’istituzione del Ministero, rispondeva a una comprensibile esigenza di fusione in un testo organico non solo delle numerose leggi in materia da allora accumulate, ma anche delle stesse diverse normative generali dei settori confluiti nel Ministero, risalenti per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici alla fondamentale legge Bottai n. 1089 del 1939. L’operazione ha avuto però notevoli limiti generali; il primo, legato alla natura stessa di un “testo unico” è stato proprio quello di nascere già vecchio, in quanto semplice coordinamento di norme risalenti al 1939, e quindi con ben con scarsi margini per tutti quegli aggiornamenti nel frattempo resisi necessari; il secondo è stato quello di risultare alquanto ‘astratto’, dato che ne sono state espunte, per rendere il testo indipendente dalle norme organizzative del Ministero, tutte le norme che assegnavano

competenze o facevano anche solo riferimento a strutture, organi e uffici preposti alle varie procedure e funzioni previste – come invece facevano le normative organiche originarie – come se fosse irrilevante chi le svolge. Tanto è vero che, pur estendendo la tutela a nuove tipologie di beni culturali, come per esempio le fotografie e le pellicole cinematografiche o le più generiche “testimonianze di civiltà”, il Testo unico non si è minimamente curato di dire quali organi dovrebbero occuparsene (o di istituirli), e difatti non se ne occupa nessuno.

Per quanto riguarda gli archivi, questa operazione è stata solo parziale, nel senso che il vecchio d.p.r. 1409/63, a cui sono stati apportati alcuni aggiustamenti normativi, non è stato integralmente rifiuto nel nuovo testo e ne sono rimasti in vigore separatamente diversi suoi articoli, con qualche inevitabile lacuna e contraddizione¹³. D'altra parte, poiché molte norme generali delle leggi precedenti sono state estese a tutti i “beni culturali”, anche le norme sugli archivi hanno potuto fruire, per alcune violazioni, delle sanzioni prima previste solo per i beni artistici e storici dalla l. 1089/39¹⁴. La contropartita è stata che l'unificazione della normativa sugli archivi con quelle sugli altri beni culturali ha reso molto più difficile, se non improponibile, una separazione dell'amministrazione archivistica da quella dei beni culturali, ancora oggi talora vagheggiata da qualcuno dei tanti scontenti della sua attuale emarginazione con e nel Ministero istituito nel 1975¹⁵.

Nel 2003, col nuovo governo di centro-destra, si è messa mano a rifare interamente il Testo unico appena varato e si è prodotto il vi-

¹³ Per esempio, è stato abolito l'art. 30 del d.p.r. 1409/63 che prescriveva agli enti pubblici di costituire archivi storici, in omaggio all'intervenuta autonomia organizzativa degli enti locali, sostituito dal più generico art. 40 del T.U., per cui gli enti devono solo “ordinare e inventariare i loro archivi storici”, ma è rimasto l'art. 31 che prescrive che tali archivi storici debbano essere diretti da un funzionario munito del diploma di archivista.

¹⁴ L'allora ministro dell'interno Scelba aveva contestualmente proposto un disegno di legge di sanzioni per la violazione del d.p.r. 1409/63, ma poi non se ne fece nulla per timore di incidere eccessivamente sulla libertà dei privati.

¹⁵ La quota di assegnazioni al settore archivistico negli ultimi dieci anni è passata dal 7,5 al 4,5 % del bilancio complessivo del Ministero, che a sua volta negli ultimi 5 anni è dimezzato.

gente Codice dei beni culturali, d. lgs. n. 42 del 2004. Il motivo politico di una simile operazione, apparentemente tutt'altro che necessaria, considerando che circa il 90% del Testo unico è stato ripreso nel Codice, è stato soprattutto quello di includere, fruendo di una delega più ampia (recante però la condizione di non aumentare i 'vincoli alla proprietà privata'), una serie di modifiche e innovazioni 'liberistiche' soprattutto nella tutela del paesaggio, nella dismissione dei beni demaniali (il famigerato silenzio-assenso) e nella possibilità di "conferire" senza limiti né garanzie beni culturali a regioni, enti locali e fondazioni. Il metodo seguito in questa, come nelle altre riforme di cui parleremo, è stato quello di elaborare i testi nel chiuso degli uffici legislativi, escludendo del tutto ogni consultazione con le forze della cultura e le associazioni del settore, le cui osservazioni e proposte sono state del tutto disattese anche dalle commissioni parlamentari che hanno emesso il loro parere sul provvedimento. Il Codice non è nemmeno stato, come previsto dalla legge, sottoposto al parere degli organi tecnici consultivi, Comitati di settore e Consiglio nazionale dei beni culturali, ampiamente coinvolti nelle riforme della precedente legislatura (cosa che aveva permesso di correggere *in itinere* diverse incongruenze del precedente Testo unico). Si è persa così un'occasione di introdurre norme più avanzate e di correggere lacune della precedente normativa anche nel campo degli archivi, per esempio in materia di formazione e gestione degli archivi degli organi statali, anche informatizzati.

L'ambito della tutela è infatti in generale formalisticamente ristretto. Una innovazione di carattere generale del Codice è che esso tende a restringere l'ambito della tutela, limitando la nozione stessa di "bene culturale" esclusivamente ai soli beni dichiarati, senza lasciare alcuno spiraglio di apertura a forme, pur attenuate, di tutela cautelativa di beni di oggettivo, anche rilevante, valore culturale, non ancora formalmente dichiarati¹⁶. Anche il passaggio dell'"*interesse storico*" degli archivi meritevoli di dichiarazione da *notevole* a *particolarmente importante*

¹⁶ Prova ne è che, laddove si era lasciato sfuggire il sacrosanto principio generale "gli archivi non possono essere smembrati" (art. 20, comma 2), si è affrettato, con le recenti modifiche approvate il 2.3.2006 dal consiglio dei ministri, a precisare che si tratta solo di quelli pubblici e dichiarati; gli altri si possono comunque tutti smembrare.

(art. 10) sembra un'indicazione restrittiva nello stesso senso. Per quanto riguarda gli archivi, il codice registra d'altra parte almeno il rimedio a un intervenuto misfatto: il ripristino delle norme più liberali sui termini di consultazione dei documenti recanti dati personali (40 anni per i dati semplici e 70 anni solo per i dati "sensibili" ai sensi della l. 675/96) contenute nel d. lgs. 281 del 1999, che nel frattempo erano state inopinatamente soppresse dal Codice della protezione dei dati personali (*privacy*), d. lgs. 196/2003, nonché l'introduzione di norme (art. 124) tendenti a rendere generalmente consultabili gli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni, oltre la limitazione ai soli interessati giuridicamente posta dalla l. 240/90 sulla 'trasparenza'.

A questo punto la vicenda normativa sembra configurarsi come un grottesco e capriccioso 'gioco dell'oca', in cui a degli apparenti passi in avanti si alternano e si accompagnano altrettanti, se non maggiori passi indietro, col risultato che è addirittura da salutare con sollievo il rimedio a un errore, che lascia le cose come stavano prima. Per la tutela e conservazione degli archivi tradizionali infatti tutte queste riforme normative lasciano, salvo minori ritocchi, sostanzialmente invariato l'impianto della vecchia legge d.p.r. 1409/63, in gran parte ancora valido, ma certamente bisognoso di più sostanziose modifiche, mentre mancano del tutto di incidere sulla materia ben più scoperta della tutela della formazione e conservazione degli archivi informatici, che continuano a correre il grave rischio di andar perduti nel prossimo futuro.

4. Le riforme della pubblica amministrazione

Il settore dove l'esito combinato delle recenti riforme normative e scelte politico-amministrative si è rivelato decisamente più incisivo e preoccupante è quello dell'organizzazione e funzionamento dell'amministrazione dei beni culturali e, in essa, del settore archivistico. Qui il gioco, oltre che 'dell'oca' nel senso sopra detto, è anche, dal punto di vista delle risorse, 'a somma zero' (ma in effetti a somma 'sottozero'). Mentre infatti le varie leggi di riforma dell'amministrazione succedutesi dal 1998 contenevano tutte l'incongrua e nefasta clausola per cui dovevano realizzarsi senza aumento complessivo di

spesa, le risorse finanziarie per il suo funzionamento dal 2001 a oggi sono più che dimezzate, portando gli istituti alla soglia della paralisi e del collasso. Per quanto riguarda le riforme, il consolidato impianto organizzativo dell'amministrazione archivistica più sopra ricordato era uscito relativamente invariato dalla riforma del Ministero introdotta col d. lgs. 368/98 dall'allora ministro Veltroni, vicepresidente del consiglio dei ministri, che teneva molto all'accorpamento del settore dello spettacolo e dello sport nel nuovo Ministero dei beni e delle attività culturali allora istituito. Va subito detto che da tale accorpamento, per i settori dei beni culturali non sono poi risultati né le sinergie¹⁷ che si attendevano, né i vantaggi di maggior peso politico, una volta che il ministro non è più stato il vicepresidente del consiglio.

Con il d. lgs. 368/98 è prevalso il modello ministeriale basato sul segretariato generale e sulle direzioni generali di settore, che da un parte riproduceva il vecchio centralismo burocratico perdurante dal 1975 (dato che di fatto cambiava soltanto in quello di "Segretariato" il nome della Direzione generale degli affari generali, che restava immutata nel suo assetto), e dall'altra introduceva un'innovazione in periferia istituendo le soprintendenze regionali di coordinamento fra tutti gli istituti del Ministero. Ma, mancando di stanziare risorse (per esempio per il nuovo istituto centrale per gli archivi) e di introdurre in modo certo e generale l'autonomia degli istituti, prevista in modo talmente generico da restare inefficace, la riforma stessa è risultata ben poco incisiva e di fatto inoperante.

Era stato appena applicato nel 2003 il regolamento della riforma del 1998 per l'elezione degli organi consultivi, che il governo della nuova legislatura varava, col metodo sopra descritto usato per il contemporaneo codice dei beni culturali, una ulteriore riforma, poi d. lgs. n. 3 del 2004, che cambiava completamente lo stesso modello di struttura ministeriale, introducendo i dipartimenti ed elevando a direzioni generali regionali plenipotenziarie le sovrintendenze di coordinamento regionale appena introdotte dal d. lgs. 368/98. Nell'iter del provvedimento era dapprima previsto che il settore archivistico con-

¹⁷ Il Dipartimento per il cinema e lo spettacolo trasferito ai Beni culturali è infatti un organismo meramente burocratico di assegnazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo.

fluisse in un unico Dipartimento per tutti i beni culturali, che si articolava in direzioni generali regionali, e nel quale il ruolo delle vecchie direzioni generali di settore, che continuavano ad esistere, veniva di fatto in gran parte svuotato. L'associazione archivistica dovette allora condurre nell'autunno 2003 una strenua battaglia per evitare che l'amministrazione archivistica fosse frammentata in spezzoni regionali di fatto separati e subordinati in tutto alle rispettive direzioni generali regionali, che trovò sulla stampa e in esponenti della cultura e della politica un'eco tale che infine si ottenne l'istituzione di un secondo dipartimento per archivi e biblioteche, i cui istituti periferici non dipendono dalle direzioni regionali del primo dipartimento. Si è trattato di una scelta sofferta, ma in certa misura obbligata, fra soluzioni alternative che presentavano entrambe profili positivi e negativi: se da una parte occorreva salvaguardare l'unitarietà e la rilevanza esterna di un'amministrazione archivistica nazionale, punto di riferimento per tutto il settore allargato, dall'altra si era ben consapevoli dell'opportunità di un coordinamento degli istituti a livello regionale per i rapporti con l'ente Regione e altre istituzioni del territorio, che però si stava per realizzare a danno della prima esigenza, alla quale si è data priorità.

L'esperienza di questi primi due anni di applicazione della nuova riforma del 2004 ha infatti dimostrato che le direzioni generali regionali, spesso affidate a dirigenti non tecnici nominati secondo logiche puramente clientelari, sono divenute in maggioranza ulteriori organi di accentramento burocratico che hanno assunto un ruolo di gestione diretta degli interventi ben lungi da quello di un 'coordinamento' sensibile e rispettoso delle istanze degli istituti dipendenti, sempre più spesso inascoltati e scavalcati, come lamentano in coro i colleghi delle Arti. Questo sviluppo va in direzione esattamente opposta all'autonomia amministrativa degli istituti periferici, che nel d. lgs. 368/98 era prevista perfino per le soprintendenze archivistiche, ed è rimasta una sfida perduta.

Più in generale, l'allungamento della catena dei passaggi burocratici e del numero dei dirigenti generali (oltre 40), l'ambiguità fra i ruoli delle direzioni generali regionali e quelle di settore ha reso la programmazione e il funzionamento del Ministero ancora più farraginoso e ingestibile, al limite della paralisi. Al nuovo Dipartimento 'per

la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione', che è di fatto sempre la vecchia ben nota Direzione generale degli affari generali del 1975 che ha solo cambiato una seconda volta la targa al portone, è stata attribuita anche l'intera gestione del bilancio generale e del personale del Ministero¹⁸. Ad esso sono stati trasferiti l'Istituto centrale del restauro e altri istituti, fra cui il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, che è stato così staccato dalla rete degli istituti archivistici per la consulenza e indirizzo ai quali era nato e che ora può avere solo mediante un'apposita 'convenzione'. Per quanto riguarda gli archivi, la situazione della Direzione generale, che pure rispetto alle altre ha almeno mantenuto il privilegio di avere dirigenti e funzionari tecnici, versa in serie condizioni per la mancanza di risorse, per la grave diminuzione del personale, ulteriormente assottigliato dal trasferimento di molte unità al dipartimento, per lo smantellamento del servizio studi – che fungeva da casa editrice degli archivi – nonché per la relativa perdita di ruolo, con conseguente aggravamento della sua strutturale incapacità a impostare e attuare una qualunque 'politica degli archivi'. Analogamente a quanto è avvenuto per le direzioni generali regionali, il nuovo 'Dipartimento per i beni archivistici e librari', oltre ad avocare risorse crescenti per il suo funzionamento, si è rapidamente avviato ad assumere in diversi casi anche funzioni di gestione diretta nei confronti degli istituti dipendenti, anziché di solo coordinamento delle rispettive direzioni generali, come dovrebbe essere per legge. I nuovi centri burocratici di livello generale introdotti dall'ultima riforma stanno insomma risultando strutture accentratrici dedite principalmente all'ampliamento del proprio potere gestionale, che di fatto assorbono risorse e rendono più complicato il funzionamento delle sottostanti strutture tecniche, senza fornire loro quel sostegno generale verso l'esterno che dovrebbe essere la loro unica ragione di esistere. La burocratizzazione e la politicizzazione delle strutture hanno portato il degrado organizzativo e funzionale a un punto di cronicità e gravità tale che ormai si deve parlare di un fallimento sostanziale del 'ministero' come forma stessa di organizzazione della tutela dei beni culturali.

¹⁸ In palese contrasto con quanto prevede espressamente il modello stesso per dipartimenti previsto dal d.p.r. n. 300/99 (art. 5, comma 1), nel quale ciascuno di essi dovrebbe avere l'intera gestione finanziaria e del personale del proprio settore.

D'altra parte la stessa tendenza alla creazione di strutture parallele autoreferenti si è di recente rilevata anche per gli archivi degli organi centrali dello Stato, con la recente vicenda, che nell'agosto¹⁹ scorso ha destato vivo sconcerto fra gli archivisti e gli storici contemporanei, dell'inopinata istituzione con una tipica "leggina" estiva di un archivio storico separato della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non verserà più la sua documentazione all'Archivio centrale dello Stato (nel frattempo significativamente declassificato dal regolamento ministeriale – d.p.r. 173/2004 – a organo a dirigenza non generale). Lo "strappo" istituzionale inferto all'unitarietà del sistema archivistico nazionale, non giustificato da ragioni di sicurezza nazionale (come per difesa, esteri, servizi segreti) o da differenziazione di poteri costituzionali (come per le Camere e la Presidenza della Repubblica) è palese: la Presidenza del consiglio infatti non è né un potere né un organo costituzionale distinto dal governo e dall'amministrazione esecutiva nel suo insieme, la quale ha già il suo archivio storico unitario nell'Archivio centrale dello Stato, che viene in buona misura svuotato del suo ruolo²⁰. In questo caso, più che di 'policentrismo', si deve parlare, come ha fatto E. Galli della Loggia, di puro e semplice "feudalesimo"²¹, tanto più iniquo a fronte della contrastante grave mancanza di risorse delle strutture ordinarie preposte al settore.

La tendenza generale alla frammentazione delle strutture centrali e alla riduzione delle risorse a loro disposizione, che investe diversi settori di attività dello Stato, si risolve per quello dei beni culturali, e degli archivi in particolare, in un relativo maggiore indebolimento dell'apparato complessivo, in ragione della loro rispettiva emarginazione nelle priorità politiche nazionali, che rischia di diventare paradossalmente un motivo di ulteriore emarginazione, in un perverso circolo vizioso. Così infatti il sistema degli archivi di Stato sta per-

¹⁹ Legge 17 agosto 2005, n. 168.

²⁰ Il motivo delle critiche dell'associazione archivistica, di quella degli storici contemporanei, nonché di singoli studiosi e pubblicisti contro il provvedimento non era solo la frammentazione dei fondi e degli strumenti così operata, seriamente controproducente per la ricerca, ma soprattutto la previsione di modalità di selezione e accesso agli atti determinate con decreto discrezionale, in deroga al Codice dei beni culturali, che si presta a una possibile (e molto probabile, dati i precedenti) gestione "politica" non oggettiva e trasparente dell'archivio.

²¹ *L'archivio? Ogni governo avrà il suo*, "Corriere della Sera", 5 agosto 2005, p.1.

dendo per indisponibilità di adeguati spazi il suo ruolo istituzionale di raccolta degli archivi degli organi statali, le cui amministrazioni (si pensi alla Giustizia e alle Agenzie delle entrate) si sono risolte anche per tale motivo a organizzare grandi archivi di deposito permanente, anche centralizzati, che in tanti casi ormai ben difficilmente potranno essere prevedibilmente “versati” ai rispettivi archivi di Stato.

Anche l'ormai allarmante tema della persistenza della mancanza di ricambio generazionale dei funzionari tecnici e dell'avvicinarsi della loro età media a quella del pensionamento non è appannaggio dei soli beni culturali e tanto meno degli archivi; pure nell'università e negli enti di ricerca l'età media di docenti e ricercatori è sui 50 anni passati. È bensì vero che, mentre ogni anno le amministrazioni politicamente più importanti, come l'Economia e l'Interno, ottengono ogni anno migliaia di nuovi posti in deroga al blocco delle assunzioni, questo continua invece ad applicarsi rigidamente ai Beni culturali. Eppure nessuno ha finora prospettato per quest'ultima amministrazione una coerente ‘soluzione finale’: a fronte della innegabile e ormai progredita tendenza strisciante allo smantellamento di fatto si dovrebbe prospettare come esito logico o la dichiarata soppressione dei servizi e delle attività che svolge o il trasferimento delle sue competenze e delle rispettive strutture periferiche alle regioni ed enti locali (con conseguente eliminazione delle sue strutture centrali), con gli immaginabili esiti differenziali da regione a regione.

È ben vero che per la legislatura che si sta aprendo lo schieramento vincente ha promesso un rilevante incremento di risorse per questi settori, ma certamente i limiti che verranno imposti dalla generale situazione di deficit produttivo e finanziario del Paese e i vincoli europei renderanno difficile anche per migliori intenzioni di fare in tempi brevi tutto ciò che non si è fatto per lustri, e comunque rimane sullo sfondo a medio e lungo termine la non allegra prospettiva di un assetto istituzionale a corrente alternata. In altri termini, se non si perverrà a definire nei settori istituzionali fondamentali, e quindi anche nei Beni culturali, uno stabile assetto di base generalmente condiviso e relativamente indipendente da chi è al momento al governo, ci sarà il rischio della permanente, devastante alternanza fra assetti ad opposti orientamenti, di cui abbiamo già sperimentato le prime due fasi.

5. I cambiamenti nel settore archivistico allargato e l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Se da questo problematico e sconsolante quadro del settore statale centrale ci volgiamo a guardare ciò che è avvenuto in questi ultimi anni nel settore archivistico allargato, in quel ben più vasto mondo degli enti locali, delle imprese, delle istituzioni culturali e degli operatori che lo animano, il panorama appare ben più positivo e ricco di iniziative, di realizzazioni e di fermenti, tanto che per citare qualche esempio particolare, se ne devono inevitabilmente omettere tanti altri pur meritevoli.

Per la raccolta e la conservazione degli archivi, che sempre meno ha potuto contare sulla disponibilità di spazi e di forza-lavoro degli archivi di Stato, hanno assunto negli anni recenti un nuovo e sempre più attivo ruolo altri centri istituzionali²². Molte delle più importanti fondazioni bancarie, dopo la riforma iniziata con la legge Amato del 1990, che le ha destinate a una vocazione di sostegno culturale, hanno assunto importanti iniziative non solo per la valorizzazione degli archivi bancari di più stretta competenza, ma anche per il settore più allargato²³. Molte Regioni hanno varato e anche portato a compimento sistematici progetti di censimento e inventariazione degli archivi²⁴, anche studiando e apprestando anche appositi strumenti che hanno trovato più ampia accoglienza²⁵. Più di recente alcune Regioni hanno anche creato nuove reti informative per biblioteche e archivi, come per esempio la regione Toscana, e altri enti locali si stanno ora dedicando con notevoli sforzi a sostenere con appositi

²² Cito ad esempio, per gli archivi d'impresa, gli importanti poli di conservazione e valorizzazione costituiti dalla fondazione Ansaldo di Genova e dalla Camera di commercio di Milano.

²³ Per esempio, la Compagnia di S. Paolo di Torino, che ha contribuito con importanti finanziamenti al rinnovamento delle sedi dell'archivio di Stato di Torino e sostiene ogni anno anche diverse iniziative culturali e di formazione nel settore.

²⁴ Così per esempio hanno fatto negli anni '90 la regione Lazio e la regione Sardegna.

²⁵ Come per esempio il programma Sesamo della Regione Lombardia.

programmi l'informatizzazione degli archivi comunali, come, per esempio, la Provincia di Bologna.

Anche molti grandi enti, amministrazioni, aziende bancarie e società assicurative²⁶ hanno preso cura dello sviluppo raggiunto dai loro archivi e hanno intrapreso importanti iniziative, costituendo servizi appositi e procedendo a censimenti organici per concentrare anche gli archivi di deposito in veri e propri archivi storici. Per quanto riguarda le banche, questo processo è stato anche molto stimolato dalle fusioni che hanno caratterizzato il settore nel periodo più recente e hanno creato strutture archivistiche di dimensioni ormai ragguardevoli, dotate di mezzi e personale più adeguati, che hanno proceduto a ordinamenti anche complessi e hanno aperto alla consultazione e alla valorizzazione fondi prima poco 'visibili', partecipando a importanti iniziative di settore, fra cui molte organizzate dall'Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI). Un analogo processo di 'emersione' si è determinato negli ultimi anni anche per gli archivi dei partiti politici, sia centrali che periferici, nonché di molte personalità politiche dopo la grande trasformazione politica degli anni 1992-1993, con la dissoluzione di grandi e medi partiti storici come la DC e il PSI e la dispersione dei loro archivi centrali e periferici non confluiti tempestivamente in apposite fondazioni, che si stanno faticosamente recuperando in tempi più recenti²⁷.

Tanti archivi di Stato e soprintendenze archivistiche, grazie soprattutto all'iniziativa e capacità individuale dei loro dirigenti e funzionari, che hanno saputo rapportarsi al contesto sociale e istituzionale non solo locale, hanno svolto e continuano a svolgere, malgrado le crescenti difficoltà finanziarie e organizzative, innumerevoli valide attività di studio, valorizzazione e divulgazione degli archivi, che non tenterò nemmeno di esemplificare; basta pensare a quelle anche importanti realizzate, ormai quasi senza mezzi – frammezzo a tante, forse troppe, di mero valore 'pubblicitario' –, dagli istituti nell'ambito dell'annuale *kermesse* obbligata della 'settimana dei beni culturali'. Si può dire in tal senso che, pur vedendo diminuite drasticamente le risorse di spazi, mezzi e personale per lo svolgimento delle attività

²⁶ Come la Banca Nazionale del Lavoro, Unicredit e INA.

²⁷ Come sta avvenendo, per esempio, per quelli della DC da parte dell'Istituto Sturzo.

istituzionali di raccolta, ordinamento e inventariazione di fondi, gli archivi di Stato hanno saputo convertire proficuamente negli ultimi anni una parte importante delle loro energie alla valorizzazione degli archivi. Così hanno fatto, compatibilmente con le loro relativamente assai minori dotazioni di personale, anche le soprintendenze archivistiche, che hanno dimostrato una notevole capacità di rapportarsi alla realtà culturale e istituzionale del territorio riuscendo a svolgere, anche per la tutela, tante volte un ruolo significativo assai più in virtù dell'autorevolezza tecnica e scientifica personale dei loro dirigenti e funzionari che di quella giuridico-istituzionale loro conferita dalla legge.

In questo senso sta emergendo e si sta diffondendo anche nel settore archivistico più allargato, un po' per 'contagio' e un po' per l'esigenza di unire le rispettive risorse divenute sempre più scarse, un modello generalizzato di collaborazione istituzionale fra organi statali, regioni, enti locali e privati e altre istituzioni che la nostra legislazione negli ultimi anni sta recependo – per esempio con l'istituto degli “accordi di programma” – e che si va sempre più confermando come nuovo modello generale di azione amministrativa, e quindi anche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in un contesto operativo sempre più pluralistico e partecipativo, in cui valgono sempre meno le competenze esclusive e sempre più le collaborazioni paritetiche.

L'ANAI, nata sul versante statale dei due grandi settori del mondo degli archivi, negli ultimi anni è cambiata sensibilmente in direzione del settore allargato, aprendosi ai suoi sviluppi e venendo a costituire, per così dire, un 'ponte' fra i due, ha sviluppato il suo ruolo in nuove direzioni negli ultimi anni. L'ANAI fu infatti fondata nel 1949 dagli archivisti di Stato, che per più di trent'anni ne continuarono quasi esclusivamente a far parte, costituendo un'organizzazione fiancheggiatrice e integratrice dell'azione dell'amministrazione, soprattutto organizzando occasioni di incontro e dibattito tecnico e scientifico fra gli archivisti sulle questioni che riguardavano più direttamente il loro lavoro. Dopo la confluenza dell'amministrazione archivistica nel Ministero per i beni culturali (1975), la professione archivistica si estese sempre più negli enti locali, nelle istituzioni culturali, nelle imprese e nelle banche, e di conseguenza cominciò anche a sentirsi l'esigenza di una rappresentanza di questi nuovi settori nell'associazione.

Così nel 1988 l'ANAI riformò la propria organizzazione, ampliando gli scopi statutari tradizionali di studio e promozione delle questioni inerenti agli archivi – per i quali iniziava a pubblicare la rivista «Archivi per la storia» – a quelli di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico, di affermare la funzione culturale degli archivisti e il loro ruolo negli enti pubblici e privati, nonché di tutelare la loro professionalità, aprendo la partecipazione a nuove categorie di soci e alle persone giuridiche (enti pubblici e privati possessori di archivi), allargando le categorie di soci e creando infine 18 sezioni regionali. Quest'ultima iniziativa è stata senza dubbio quella che ha avuto le conseguenze più rilevanti, in quanto ha consentito ai colleghi delle diverse realtà regionali di collegarsi e riunirsi fra loro distintamente – mentre prima l'unica occasione per tutti era il congresso nazionale annuale –, di avviare con le loro forze progetti e iniziative autonome di interesse locale, ma anche nazionale, e di rapportarsi direttamente alle istituzioni e altri soggetti presenti nel territorio avviando proficue collaborazioni. Tutto ciò ha grandemente contribuito negli ultimi anni al rinnovamento e ampliamento della vita dell'associazione, che è giunta a contare attualmente oltre 1300 soci.

Oltre alle numerosissime iniziative particolari di tipo scientifico, tecnico e culturale svolte dalle sezioni regionali e dal direttivo nazionale, in collaborazione con gli istituti archivistici dell'amministrazione statale e con amministrazioni regionali e locali, l'ANAI ha svolto a livello nazionale la sua azione generale in diverse direzioni, anzitutto pubblicando a tal fine dal 1993 un notiziario quadrimestrale del mondo archivistico italiano, dapprima intitolato "ANAI-notizie", e poi «Il mondo degli archivi», pubblicato congiuntamente con la Direzione per gli Archivi e da quest'anno convertito in forma digitale *online*. L'associazione ha svolto in tante occasioni una costante attività politico-istituzionale volta a proporre e chiedere in sede legislativa e amministrativa numerose misure opportune per una migliore normativa e organizzazione della tutela e conservazione degli archivi e soprattutto a modificare in senso migliorativo quelle in corso di emanazione o appena emanate nell'ambito delle varie riforme a cui si è accennato più sopra. A tal fine è tante volte intervenuta presso il Ministero e gli organi legislativi e politici, anche insieme ad Italia Nostra e

le altre associazioni del settore, per chiedere il mantenimento di una adeguata e tecnicamente efficiente organizzazione nazionale di tutela dei beni culturali, e in tal quadro, per chiedere specifiche misure per gli archivi, ottenendo per esempio la previsione nel d. lgs. 368/98 il mantenimento alle soprintendenze archivistiche della competenza a emanare la dichiarazione di notevole interesse storico e la creazione di un Istituto centrale per gli archivi.

L'associazione ha partecipato intensamente alle attività degli organismi archivistici internazionali (Comitato della Sezione delle Associazioni professionali, ICA-SPA del Consiglio internazionale degli Archivi), ottenendo di riportare nuovamente dopo molti anni in Italia la VI Conferenza Europea quadriennale degli Archivi (l'ultima tenuta in Italia risale al 1960), organizzata con successo dall'ANAI a Firenze nel 2001 sul tema «Gli archivi dal passato al futuro».

Per lo studio e la promozione di iniziative su specifici problemi l'ANAI ha partecipato negli ultimi anni in collaborazione con l'amministrazione archivistica ad appositi gruppi di lavoro nazionali, come quello sulle norme ISAD (G) che ha elaborato un documento di proposta tecnica per la loro attuazione in Italia e a quello sulla Qualità negli archivi, che ha elaborato la «Carta della qualità nei servizi archivistici». Nell'ambito dell'associazione è stato costituito un altro importante gruppo di lavoro nazionale per gli archivi economici e d'impresa da parte di numerosi soci rappresentanti di queste realtà, ma aperto alla partecipazione più ampia degli archivisti di banche, assicurazioni, imprese e fondazioni, che ha avviato progetti di censimento di archivi e di strumenti formativi e una serie di importanti convegni e giornate di studio organizzati a partire dal 1997 da sezioni regionali, in particolare Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Campania e Puglia, in collaborazione con gli istituti archivistici sui temi degli archivi delle banche, delle assicurazioni e d'impresa.

L'associazione si è anche molto occupata dei problemi dell'informatizzazione degli archivi, organizzato sulle tematiche dell'archiviazione elettronica e della conservazione permanente dei documenti elettronici un seminario internazionale di formazione a Cagliari nel 1998 e un convegno nazionale a Erice nel 2000. Nell'ambito dell'attività di ricerca in questo campo, l'ANAI ha partecipato dal 1997 come partner italiano all'importante progetto interna-

zionale Interpares, cui partecipano 23 Paesi, sulla conservazione a lungo termine del documento elettronico, al quale sopra si è accennato, che ha terminato la fase 1 sul documento testuale e sta terminando la fase 2 sul documento iconografico e interattivo. L'ANAI ha svolto in questi ultimi anni numerose iniziative nell'ambito della formazione e aggiornamento, come giornate di studio, seminari e corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in particolare sugli archivi di impresa, sugli archivi fotografici e sull'informatizzazione degli archivi, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali del settore.

L'ANAI ha anche dedicato una costante attenzione alle tematiche principali inerenti l'esercizio della professione archivistica mediante diverse iniziative e attività, sia sul piano tecnico che su quello normativo, nelle diverse sedi istituzionali competenti. Nella sua azione per il riconoscimento della professione, l'ANAI, insieme con le altre associazioni dei beni culturali, ha elaborato e proposto fin dal 1992 un disegno di legge istitutivo di albi e ordini professionali per gli archivisti e gli altri operatori dei beni culturali (archeologi, storici dell'arte e bibliotecari), presentato da parlamentari di diverse forze politiche in ben tre legislature, ma rimasto impegnato nelle note difficoltà generali e ritardi dell'ormai pluriennale vicenda della riforma delle professioni. Per le complesse problematiche legate alla tutela della libera professione in un mercato del lavoro non ancora regolamentato, l'associazione ha formato un gruppo di lavoro che ha elaborato nel 1998 un articolato *Tariffario dei lavori archivistici*, che costituisce un punto di riferimento per tutto il settore. L'ANAI ha poi modificato nel 1999 il proprio statuto istituendo una apposita categoria di soci liberi professionisti, per l'ammissione alla quale sono richiesti titoli professionali e tecnico-scientifici (lavori archivistici) che vengono esaminati da una commissione nazionale, delineando così in tal modo una prima forma di albo professionale "privato" secondo gli orientamenti normativi emergenti sia a livello europeo che nei disegni di legge governativi di riordinamento generale della materia. L'ANAI è così entrata a far parte della Consulta delle Associazioni professionali non regolamentate istituita presso il CNEL. A tal fine, anche per muoversi nella direzione indicata da diversi disegni di legge sul riconoscimento delle associazioni professionali, l'ANAI ha avviato un

gruppo di lavoro sulla certificazione professionale degli archivisti che ha individuato, anche sulla scorta del lavoro fatto per il *Tariffario*, le singole attività professionali valutabili e i criteri di valutazione dei titoli e delle attività ai fini della certificazione. Nel 2000 l'associazione ha contribuito sostanzialmente all'elaborazione del *Codice di deontologia per archivisti e utenti nel trattamento di dati a fini di ricerca storica* prevista dal d. lgs. 281/1999, col quale si è cercato di ampliare il fronte della tutela, prevedendo la sua applicazione anche agli archivi non dichiarati.

Per gli archivisti pubblici dipendenti l'ANAI ha negli ultimi anni condotto una tenace e talvolta incisiva azione di tutela della professionalità, ottenendo alcuni notevoli riconoscimenti della professionalità archivistica in sede legislativa (legge 254/88 di inquadramento nella IX qualifica funzionale), ottenendo prima nella legge 59/97 (Bassanini) e poi nella legge 229/2003 che fosse prevista per gli archivisti, in quanto personale che svolge un'"attività tecnico-scientifica e di ricerca", una speciale distinta disciplina contrattuale introdotta per i professionisti, nonché in sede di attuazione, intervenendo con proposte tecniche in occasione della definizione dei profili professionali nei contratti ministeriali e degli enti locali.

L'ANAI è quindi molto cambiata negli anni scorsi rispetto a ciò che è stata nel primo quarantennio della sua esistenza, come si è d'altra parte ben constatato nel congresso di Trento del 1999 in occasione del cinquantennio dalla fondazione: non solo ha assunto un ruolo sempre più ampio e autonomo rispetto all'amministrazione statale, pur mantenendo proficui rapporti di collaborazione sia con quella centrale che con gli istituti periferici attraverso le sezioni regionali, ma si è anche aperta sempre di più alla partecipazione di un mondo più ampio che non è più solo composto da archivisti, ma si estende a tutte quelle organizzazioni, enti e istituzioni che per diversi motivi hanno competenze o si interessano di archivi e documentazione, con le quali ha avviato numerose iniziative e rapporti grazie ai tanti soci che la rappresentano. L'ANAI ha così assunto una posizione e un ruolo centrale di collegamento e mediazione per tutto il mondo archivistico italiano, che tanto più può avere valore, se si considerano da una parte quel processo di frammentazione policentrica delle normative e delle competenze pubbliche di cui si è detto più sopra, con relativa perdita di risorse e di ruolo della tradizionale am-

ministrazione statale preposta, e dall'altra la moltiplicazione dei centri e servizi di raccolta e gestione degli archivi pubblici e privati con lo sviluppo tumultuoso delle nuove tecnologie. In questo senso la sua autonomia e capacità di recepire in tempo reale i cambiamenti, costituendo un terreno di incontro libero da vincoli burocratici fra gli operatori che ne sono protagonisti, l'associazione può costituire per tutti gli archivisti e le istituzioni stesse cui fanno riferimento un nuovo strumento importante per affrontarli.

Ferruccio Ferruzzi*

* Vice-presidente ANAI